

AUTORITÀ IDRICA TOSCANA

*CONFERENZA TERRITORIALE N.5 "TOSCANA COSTA"*

CONVENZIONE DI GESTIONE DEL  
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

tra ASA SPA e AIT

(AGGIORNATA ALLE MODIFICHE DI CUI ALLA DELIBERA DI ASSEMBLEA N. 31 ANNO 2016)

## **INDICE**

<b>DEFINIZIONI</b> .....	1
<b>CAPO I Disposizioni generali</b> .....	2
Art. 1 Affidamento del servizio idrico integrato .....	2
Art. 2 Definizione dell'affidamento.....	2
Art.3 Durata.....	3
Art.4 Obblighi e Responsabilità del Gestore .....	3
Art.5 Passività pregresse .....	4
Art.6 Personale.....	4
<b>CAPO II Oggetto ed Estensione</b> .....	5
Art.7 Oggetto della Convenzione .....	5
Art.8 Inventario dei beni affidati in concessione ed obbligazione vs terzi .....	5
Art.9 Consegna dei cespiti strumentali opere, impianti e canalizzazioni .....	6
Art.10 Esclusività del servizio .....	6
Art. 11 <i>abrogato</i> .....	7
Art.12 Revisione del perimetro del servizio .....	7
Art.13 Gestioni esistenti.....	7
<b>CAPO III Finanziamento</b> .....	7
Art.14 Programma degli Interventi e Piano di Ambito .....	7
Art.14 bis Interventi urgenti previsti dal Piano di Ambito e realizzati prima della sua approvazione.....	7
Art.15 Livelli di qualità del prodotto e del servizio .....	8
Art.16 Tariffa .....	9
Art.16 bis Spese di allacciamento .....	9
Art.17 <i>abrogato</i> .....	10
Art.17 bis Aggiornamento del Piano di Ambito .....	10
Art.17 ter Equilibrio Economico e Finanziario .....	10

Art. 17 quater Ripristino dell'Equilibrio Economico Finanziario, Istanza del Gestore e Revisioni dell'AIT.....	12
Art.18 Varianti al programma degli interventi.....	14
Art.19 Canone di concessione e spese di funzionamento dell'Autorità Idrica Toscana.....	14
Art.19 bis Delega dei poteri espropriativi.....	17
Art.20 Controllo da parte dell'AIT.....	17
Art.20 bis Standard tecnici e standard organizzativi.....	17
Art.21 Obblighi di comunicazione del Gestore.....	18
Art.22 Comunicazione dati sul servizio.....	18
Art.22bis Ulteriori obblighi dell'AIT.....	18
Art.22ter Rapporti tra grossista, EGA e Gestore.....	19
Art.23 Carta del S.i.i.....	20
Art.23 bis Regolamento del S.i.i.....	20
Art.24 Manuale della Sicurezza.....	20
Art.25 Sistema della qualità e relativo Manuale.....	20
Art.26 Piano di emergenza.....	20
Art.26 bis Piano di prevenzione dell'emergenza idrica.....	20
Art.26 ter Piano di ricerca e riduzione delle perdite fisiche ed amministrative.....	21
Art.26 quater Piano di gestione delle interruzioni del servizio.....	21
Art.26 quinquies Piano di rilevamento delle utenze fognarie civili e industriali.....	22
<b>CAPO IV Regime fiscale.....</b>	<b>22</b>
Art.27 Imposte, tasse, canoni.....	22
<b>CAPO V Esecuzione e termine della convenzione.....</b>	<b>22</b>
Art.28 Divieto di subconcessione.....	22
Art. 29 Continuità del servizio dopo la scadenza.....	22
Art.30 Restituzione delle opere e canalizzazioni e subentro alla gestione.....	22
Art.31 Revoca e Riscatto.....	24
Art.31 bis Recesso.....	25
Art.31 ter Risoluzione per inadempimento dell'AIT.....	25
Art.31 quater Forza Maggiore.....	26
Art.31 quinquies Finanza di progetto.....	26
<b>CAPO VI Garanzie, sanzioni e contenzioso.....</b>	<b>28</b>

Art.32 Cauzione.....	28
Art.32bis Penalità.....	28
Art. 33 Sanzione coercitiva: sostituzione provvisoria .....	30
Art.34 Sanzione risolutoria.....	30
Art.34 bis Ulteriori obblighi del Gestore .....	31
Art.34 ter Foro competente.....	32
Art.35 Elezione di domicilio.....	32
Art.36 Disposizioni transitorie.....	32
Art.37 Convenzioni tra Consorzi di Bonifica e AIT / Gestore .....	33
<b>Capo VII Disposizioni finali</b> .....	<b>33</b>
Art.38 Modalità di aggiornamento della Convenzione .....	33
Art.39 Allegati.....	33

## DEFINIZIONI

Acquedotto è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica;

Adduzione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle reti di trasporto primario e secondario come definite al punto 1.1 dell'Allegato al DM 99/1997, ivi incluse le operazioni di ricerca perdite, necessarie a rendere disponibile l'acqua captata per la successiva fase di distribuzione, nonché la gestione, la realizzazione e la manutenzione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti;

Captazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per l'approvvigionamento diretto d'acqua da sorgenti, da acque superficiali o da acque sotterranee; ove presenti sono incluse le centrali di sollevamento;

Depurazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi ;

Fognatura è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, eventualmente le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, ivi inclusi i connessi emissari e derivatori;

Distribuzione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture necessarie a rendere disponibile l'acqua captata e/o addotta, destinata al consumo umano. Sono incluse le centrali di sollevamento, le torri piezometriche, i serbatoi di testata, intermedi e di estremità con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti. Tali infrastrutture sono finalizzate alla fornitura agli utenti finali, siano essi pubblici, domestici – condominiali o singoli – e assimilabili, eventualmente industriali e agricoli, inclusa la vendita forfettaria di acqua, fra cui le forniture temporanee, le forniture a fontane comunali e bocche antincendio, nonché la distribuzione e vendita di acqua non potabile ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, qualora effettuata mediante l'utilizzo, seppur parziale, delle medesime infrastrutture utilizzate per la distribuzione di acqua potabile nel rispetto delle normative sanitarie vigenti. La distribuzione comprende altresì tutte le attività di fornitura e gestione delle utenze del SII;

Potabilizzazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l'acqua captata e/o addotta e/o distribuita idonea al consumo umano e per garantire un margine di sicurezza igienico-sanitaria all'acqua distribuita; sono comprese le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione stesse; sono comprese inoltre le operazioni di disinfezione effettuate in rete di distribuzione con stazioni intermedie;

Servizio Idrico Integrato (SII) è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali;

Equilibrio economico-finanziario è la condizione di gestione dei servizi tale da assicurare economicità e capacità di rimborso del debito;

Finanziatori: sono gli istituti di credito, gli investitori istituzionali e/o altri finanziatori che finanziano e rifinanziano, anche attraverso la sottoscrizione di obbligazioni o altri titoli di debito, gli investimenti effettuati dal Gestore, come comunicati dal medesimo all'EGA e previa verifica da parte di quest'ultimo;

Per quanto non espressamente richiamato, si applicano le definizioni previste dalla regolazione dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: AEEGSI) *ratione temporis* vigente.

## CAPO I Disposizioni generali

### Art. 1 Affidamento del servizio idrico integrato

1. L'Autorità di Ambito Territoriale n.5 "Toscana Costa" (in prosieguo denominata Autorità di Ambito), costituita come forma di cooperazione dei Comuni e delle Province ricompresi nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 5 "Toscana Costa" (in prosieguo denominato ATO n.5) ha deliberato (cfr. Deliberazioni Assemblea n. 7 del 15.12.1997 "Procedura di formazione soggetto gestore unico" e n.12 del 19.12.2001 "Affidamento del servizio idrico integrato ad A.S.A. S.p.A. ed approvazione Schema Convenzione") ai sensi dell'Art. 7 della L. R. n. 81/1995 e ai sensi della L. n. 36/1994, di affidare in via esclusiva la gestione del servizio idrico integrato (in prosieguo S.i.i.) a A.S.A. (Azienda Servizi Ambientali) S.p.A. (in prosieguo denominato Gestore) con sede in Via Del Gazometro, 9 LIVORNO, che accetta.
2. Con decorrenza 1/1/2012 le funzioni della Autorità di Ambito Territoriale n.5 "Toscana Costa" (Autorità di Ambito), identificata al precedente punto, sono state assunte dalla Autorità Idrica Toscana (nel prosieguo indicata con l'acronimo AIT).
3. L'affidamento del S.i.i. al Gestore avviene alle condizioni previste dalla presente convenzione di affidamento (di seguito la Convenzione), nonché alle condizioni stabilite nel Disciplinare Tecnico (ALLEGATO N.1) e negli altri allegati indicati all'Art. 39.
4. Il Gestore riceve in affidamento in via esclusiva il S.i.i. dell'ATO n. 5, costituito, ai sensi dell'Art. 4 lett. f) della L. n. 36/1994, dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.
5. L'esercizio del servizio affidato si svolge all'interno del perimetro amministrativo dei seguenti comuni, distinti per Provincia (LIVORNO: Castagneto Carducci, Cecina, Collesalveti, Livorno, Rosignano Marittimo, Campiglia Marittima, Piombino, San Vincenzo, Sassetta, Suvereto, Bibbona, Campo nell'Elba, Capoliveri, Capraia Isola, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio Marina, Rio nell'Elba; PISA: Castellina, Montescudaio, Riparbella, Guardistallo, S. Luce, Monteverdi M.mo, Casale M.mo, Castelnuovo V. Cecina, Montecatini V. Cecina, Pomarance, Volterra, Orciano Pisano; GROSSETO: <sup>1</sup>; SIENA: Radicandoli), riportato sulla Mappa, di cui all'Art. 11 della convenzione, contenuta nel Disciplinare Tecnico (ALLEGATO N.1- Parte I).
6. La presente convenzione stipulata tra Autorità di Ambito e il Gestore in data 09/03/2002 , modificata da ultimo con atto per Notaio Daniela Auricchio in data 1°/07/2014 Rep. 43586 (Registrata a Firenze il 29/07/2014 N.13136) costituisce adeguamento allo schema di convenzione tipo stabilita dalla Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (nel prosieguo AEEGSI) con delibera n. 656/2015/R/idr del 23/12/2015.
7. Gli articoli della presente Convenzione, aventi riferimento ad adempimenti, attività, obbligazioni ritenute superate in quanto assolute o non più ricorrenti sono state eliminate dal testo così come tutte le parti non più conformi alla nuova regolazione stabilita dalla Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico con propria deliberazione n. 656/2015/R/idr del 23/12/2015. Ove non presenti nella precedente formulazione, la presente Convenzione è stata integrata dei contenuti previsti dalla stessa deliberazione AEEGSI n. 656/2015/R/idr del 23/12/2015.

### Art. 2 Definizione dell'affidamento

---

<sup>1</sup> Comma modificato dalla Del. Ass. n. 12/05.07.2002

1. L'AIT nell'affidare al Gestore la gestione dei propri servizi idrici si impegna a mettere a disposizione i beni e le opere pubbliche afferenti ai servizi stessi realizzate o in corso di realizzazione nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
2. L'AIT conserva il controllo dei servizi affidati e deve ottenere dal Gestore tutte le informazioni necessarie per l'esercizio dei propri poteri e diritti così come specificate nelle norme seguenti.
3. Il Gestore espletterà i servizi conformemente alla presente Convenzione. Fermo restando il rispetto dell'Equilibrio Economico e Finanziario, il rischio imprenditoriale della gestione è a carico del Gestore che è autorizzato a percepire dagli utenti come corrispettivo di tutti gli oneri ed obblighi posti a suo carico le tariffe ed i corrispettivi indicati nel successivo art. 16.

### **Art.3 Durata**

1. La durata dell'affidamento del S.i.i. di cui alla presente Convenzione è di 25 anni<sup>2</sup> decorrenti dalla data di stipulazione della convenzione originaria sottoscritta il 09/03/2002 in conformità alla durata venticinquennale del Piano di Ambito.
2. Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, esclusivamente in presenza di affidamento conforme alla normativa vigente, specialmente nei casi di nuove e ingenti necessità di investimento e di mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante.
3. Nei casi di cui al precedente comma il gestore presenta motivata istanza all'AIT specificando l'estensione della durata ritenuta necessaria. L'AIT dovrà decidere sull'istanza entro sessanta giorni e trasmettere all'AEEGSI la propria determinazione ai fini della sua verifica ed approvazione entro i successivi novanta giorni.

### **Art.4 Obblighi e Responsabilità del Gestore**

1. Dalla data di attivazione dell'affidamento il Gestore è responsabile del buon funzionamento dei servizi secondo le disposizioni della presente Convenzione e dei relativi allegati.
2. Il Gestore garantisce la gestione del servizio in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti e dello stato delle infrastrutture, secondo le priorità stabilite dall'AIT in attuazione della normativa vigente. Il Gestore sostiene i rischi connaturati alla gestione, a fronte dei quali percepisce i ricavi da corrispettivi tariffari, secondo la normativa vigente .
3. Grava sul Gestore la responsabilità derivante dalla gestione delle opere affidate al medesimo, che restano di proprietà degli Enti locali associati nella AIT e di quelle successivamente affidate o realizzate direttamente dal Gestore.
4. Il Gestore terrà sollevati e indenni l'AIT e gli Enti locali nonché il personale dipendente dai suddetti Enti, da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con i servizi stessi.
5. Il Gestore è altresì obbligato a :
  - (a) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'AEEGSI e assunti dalla presente Convenzione;
  - (b) rispettare i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall'AIT in base alla regolazione dell'AEEGSI, curando e comunicando agli utenti il loro aggiornamento annuale;

---

<sup>2</sup> Comma modificato dalla Del. Ass. n. 05/08.02.2007

### *Convenzione di affidamento*

- (c) adottare la carta di servizio in conformità alla normativa vigente e alla regolazione dell'AEEGSI;
- (d) provvedere alla realizzazione del Programma degli Interventi;
- (e) predisporre modalità di controllo del corretto esercizio del servizio ed in particolare un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'art. 165 del d.lgs. 152/2006;
- (f) trasmettere all'AIT le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del servizio idrico integrato, sulla base della pertinente normativa e della regolazione dell'AEEGSI;
- (g) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'AIT ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento;
- (h) dare tempestiva comunicazione all'AIT del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell'AIT medesimo;
- (i) restituire all'AIT, alla scadenza dell'affidamento, tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, coerentemente con le previsioni del Piano di Ambito;
- (j) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dalla convenzione;
- (k) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;
- (l) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;
- (m) curare l'aggiornamento dell'atto di Ricognizione;
- (n) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'AEEGSI e dalla presente Convenzione;
- (o) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla regolazione dell'AEEGSI e dalla presente Convenzione.

#### **Art.5 Passività pregresse**

1. Le parti si danno reciprocamente atto che con la sottoscrizione della presente convenzione il Gestore non assume le passività relative al S.i.i. a carico delle gestioni preesistenti all'affidamento, salvo quelle relative ad immobilizzazioni, opere, impianti e canalizzazioni relative al S.i.i., contratte dalle Aziende ASAV e CIGRI, nel momento in cui andranno a confluire nel soggetto gestore. In ragione di ciò, l'AIT non ha predisposto l'allegato previsto dall'Art. 5 della Convenzione Tipo Regionale.

#### **Art.6 Personale**

1. Il Gestore si obbliga ad osservare e far osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie; ad applicare tutte le norme contenute nei CCNL di categoria del settore idrico; a curare che nella esecuzione del servizio e dei lavori siano adottati i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità del personale addetto e dei terzi e per evitare danni a beni pubblici e privati, nonché ad osservare e far osservare tutte le vigenti norme, con particolare riferimento alla L. n. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro.



## *Convenzione di affidamento*

2. Le parti si danno reciprocamente atto che il Gestore si impegna ad assumere il personale in forza alle attuali gestioni che verrà individuato nominativamente e con l'indicazione delle relative attribuzioni, entro i primi 6 mesi dall'affidamento, previo espletamento di forme adeguate di pubblicizzazione dei termini e delle modalità di trasferimento, ai sensi di quanto previsto dalla L.R. n. 26/1997.
3. A tal riguardo le parti si impegnano a rispettare nella formazione dell'Elenco del personale da trasferire, da predisporre entro il termine di cui al comma precedente, i seguenti criteri desumibili dal combinato disposto dell'art. 9 comma 3 della L. n. 36/1994 e degli artt. 5 e 6 della L.R. n. 26/1997:
  - (a) il personale interessato dalla disposizione di cui ai commi 2 e 3 dell'art.6 della L.R. n. 26/1997 è rappresentato dal personale che oggi risulta dipendente da amministrazioni comunali, consorzi, aziende ed altri enti pubblici e adibito esclusivamente al S.i.i. e che si trovava in tale situazione anche al 31.12.1992;
  - (b) il personale interessato dalla disposizione di cui al comma 4 dell'art.6 della L.R. n. 26/1997 è rappresentato dal personale che, pur essendo entrato in servizio dopo il 31.12.1992, risulta oggi dipendente da amministrazioni comunali, consorzi, aziende ed altri enti pubblici e adibito esclusivamente al S.i.i.
4. Fino al perfezionamento dei trasferimenti del personale al Gestore, le parti si danno atto che la gestione del S.i.i. viene garantita su tutto il perimetro dell'affidamento mediante affitto dei rami di azienda delle aziende partecipanti al soggetto gestore. Restano, peraltro, fermi i diritti e gli obblighi ex artt.5 e 6 della L.R. n.26/1997
5. In caso di subentro nella gestione del S.i.i. il personale del Gestore che precedentemente all'affidamento del servizio al Gestore entrante risulti alle dipendenze del Gestore uscente, può essere soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del servizio idrico integrato.

## **CAPO II Oggetto ed Estensione**

### **Art.7 Oggetto della Convenzione**

1. Il Servizio affidato al Gestore è quello indicato nell'art. 1 della presente Convenzione.
2. L'affidamento in gestione è fissato per tutta la durata della Convenzione con l'utilizzo degli impianti, delle opere e delle canalizzazioni esistenti che con questo atto, conformemente alle deliberazioni assunte ai sensi di legge, sono affidati in concessione ai sensi del comma 1° dell'art. 12 della legge n. 36/1994 e di tutti quelli che verranno realizzati come di seguito pattuito.

### **Art.8 Inventario dei beni affidati in concessione ed obbligazione vs terzi**

1. Le immobilizzazioni materiali ed immateriali costituenti cespiti strumentali del servizio affidati in concessione al Gestore sono quelli di cui al relativo elenco descrittivo.
2. Dalla data di efficacia della Convenzione il Gestore assume tutte le obbligazioni contratte per la gestione dei servizi dagli Enti locali che costituiscono l'Autorità di Ambito ovvero da chi erogava in precedenza il servizio ora affidato al Gestore subentrando nei contratti in essere tra i soggetti suddetti ed i terzi, escludendosi comunque ogni responsabilità per obbligazioni pecuniarie pregresse.

3. Le parti si danno atto che il Gestore deve provvedere alla redazione dell'inventario dei beni e delle obbligazioni di cui ai precedenti paragrafi, entro il termine di 24 mesi<sup>3</sup> sulla base della Metodologia contenuta nel Disciplinare Tecnico (ALLEGATO N.1 – Parte III). In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo, si applica la penalizzazione prevista dall'Art. 32bis, fatto salvo quanto stabilito all'Art. 34. Nei 6 mesi<sup>4</sup> successivi i contenuti dell'inventario saranno sottoposti a verifica in contraddittorio con l'Autorità di Ambito. A conclusione della procedura di inventariazione il Gestore e l'Autorità di Ambito si impegnano a controfirmare l'elenco definitivo dei beni, risultante dalla suddetta procedura.

#### **Art.9 Consegna dei cespiti strumentali opere, impianti e canalizzazioni**

1. Il Gestore accetta i beni descritti nell'elenco, il quale assume valore di consistenza per tutti gli effetti di legge, nelle condizioni di fatto e di diritto nelle quali i beni stessi si trovano al momento della consegna e dichiara di avere preso cognizione dei luoghi e dei manufatti nonché di tutte le condizioni e situazioni particolari in cui si trova il servizio.
2. La Autorità di Ambito consegnerà altresì al Gestore tutti i progetti e documenti in proprio possesso riguardanti i beni consegnati.
3. Le parti si danno reciprocamente atto che il Gestore ha verificato l'effettiva consistenza dei beni strumentali del S.i.i. oggetto di affidamento, risultanti dall'elenco descrittivo (Allegato A della Parte III del Disciplinare) di cui al comma 1 dell'Art. 8, e che non ha eccezioni da sollevare in merito. Nella formazione del suddetto elenco si è tenuto conto esclusivamente delle infrastrutture relative al servizio (con esclusione di fabbricati, attrezzature di misura e controllo, mobili e arredi, autovetture, automezzi, macchine da ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, costruzioni leggere).
4. Il Gestore si impegna ad acquistare dalle gestioni preesistenti, che ne facciano richiesta entro e non oltre 60 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, le provviste e i materiali vari di magazzino, destinati al funzionamento del servizio, inclusi i contatori nuovi non ancora posti in essere, a valore concordato o, in mancanza di accordo, a quello risultante da apposita perizia che sarà redatta da tecnico scelto col consenso delle parti. Il Gestore corrisponderà il valore di tali beni entro 12 mesi dall'entrata in vigore della Convenzione.
5. Le parti si danno reciprocamente atto che per le opere attinenti al servizio eventualmente realizzate direttamente dagli Enti Locali, o che gli stessi intendano realizzare nel corso dell'affidamento della gestione, trova applicazione l'art. 16 della L. 36/1994 e l'art. 157 del Testo Unico Ambientale D.L.vo 152/2006, e che le stesse verranno affidate al Gestore stesso che ne assicurerà l'utilizzazione per il servizio, previa convenzione con il Gestore ed alle condizioni in essa stabilite.
6. Tali beni non concorreranno alla determinazione delle penalità previste dalla presente Convenzione per il periodo decorrente dalla prevista presa in carico fino alla prima Revisione Ordinaria della tariffa successiva, in occasione della quale l'Autorità di Ambito ne terrà conto ai fini della determinazione dei livelli di servizio e degli eventuali maggiori oneri o ricavi, valutandone preliminarmente lo stato di conservazione e di funzionalità in contraddittorio con il Gestore.
7. Il Gestore si impegna ad adeguare le opere, gli impianti e le canalizzazioni alle vigenti normative in materia sia di tecnica sia di sicurezza, e gli oneri relativi a tali adeguamenti saranno compresi nelle previsioni finanziarie del Piano di cui al successivo Art.14.

#### **Art.10 Esclusività del servizio**

1. Per tutta la durata della Convenzione è conferito al Gestore il diritto esclusivo di esercitare il servizio affidato all'interno del perimetro indicato all'art.1.

---

<sup>3</sup> Comma modificato dalla Del. Ass. n. 10/07.07.2003

<sup>4</sup> Comma modificato dalla Del. Ass. n. 12/05.07.2002

2. E' altresì riconosciuta ai cittadini dell'ATO n.5 di provvedere a propria cura e spese alla realizzazione degli allacciamenti di utenza nel rispetto delle specifiche tecniche normalizzate che saranno concordate tra AIT e Gestore, nel rispetto di quanto previsto al successivo articolo 16 bis.
3. Il Gestore ha il diritto esclusivo di mantenere sopra il suolo pubblico tutte le opere e canalizzazioni esistenti necessarie ai servizi e quelle che saranno successivamente realizzate anche per l'attuazione del Piano di cui all'art 14.

**Art. 11 abrogato**

**Art.12 Revisione del perimetro del servizio**

1. La AIT, su determinazione della Regione e previo accordo con il Gestore, fermo restando il rispetto dell'Equilibrio Economico e Finanziario, avrà facoltà di includere nel perimetro dell'affidamento o di escludere da esso parti di territorio sul quale si svolge il servizio affidato con la presente Convenzione.

**Art.13 Gestioni esistenti**

1. Il Gestore prende atto che non esistono nell'ATO n.5 servizi in concessione da mantenere fino a scadenza ai sensi dell'Art.10 comma 3 della L. 36/1994.

**CAPO III Finanziamento**

**Art.14 Programma degli Interventi e Piano di Ambito**

1. Il Gestore accetta il Programma degli Interventi ed il Piano Tecnico-Economico-Finanziario (di seguito definiti "Piano") redatti ai sensi dell'art. 11 comma 3° della legge n. 36/1994 ed allegati alla presente Convenzione, che verranno di volta in volta aggiornati come previsto dalla presente Convenzione, ed i relativi obblighi in materia di investimenti, di livello del servizio e di tariffe.
2. Gli interventi di cui al suddetto Programma degli Interventi sono classificati sotto forma di obiettivi strutturali che il Gestore è tenuto a raggiungere nei tempi e modi stabiliti dal Piano.
3. Il raggiungimento dei suddetti obiettivi sarà verificato mediante indicatori rappresentati da un valore numerico relativo alla grandezza dell'opera costruita o ricostruita o comunque resa disponibile dopo l'intervento del Gestore.
4. Il Piano d'Ambito, allegato alla presente convenzione di cui costituisce parte integrante, è redatto , ai sensi dell'articolo 149 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.d) L'AIT assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione del Piano d'Ambito, i documenti che lo compongono siano tra loro coerenti. L'Autorità di Ambito assicura che, all'inizio e per tutta la durata dell'affidamento, le previsioni della presente convenzione consentano nel loro complesso di perseguire l'obiettivo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza.

**Art.14 bis Interventi urgenti previsti dal Piano di Ambito e realizzati prima della sua approvazione**

1. Nei casi in cui i Comuni e i Gestori preesistenti, per ragioni di indifferibilità ed urgenza, abbiano realizzato, prima della approvazione del Piano di Ambito, avvenuta con Delibera Assemblea n. 11 del 19.12.2001 e nelle more dell'affidamento del servizio idrico integrato, opere, impianti e canalizzazioni inerenti il Servizio Idrico Integrato (S.i.i.), previste e conformi al Piano stesso, detti interventi, se non ancora conclusi e collaudati, verranno ultimati a cura e spese delle stazioni appaltanti<sup>5</sup> e trasferiti o affidati in concessione d'uso al Gestore.

---

<sup>5</sup> Comma modificato dalla Del. Ass. n. 11/07.07.2003

2. Nei casi previsti dal comma precedente il Piano di Ambito non verrà modificato e continuerà a prevedere la copertura economico-finanziaria di tali investimenti mediante la riscossione da parte del Gestore della tariffa del S.i.i. rimettendo alla Autorità di Ambito la valutazione delle eventuali poste compensative, alla luce degli assetti determinatesi.<sup>6</sup>
3. Resta per altro inteso che, a seguito dell'affidamento del Servizio Idrico Integrato, il Gestore verrà dall'AIT comunque ritenuto responsabile dell'effettuazione degli investimenti di cui sopra, ferma restando nei rapporti interni, la facoltà di rivalsa sugli <sup>7</sup> esecutori degli interventi.

**Art.15 Livelli di qualità del prodotto e del servizio**

1. I livelli minimi di qualità del prodotto e del servizio garantiti dal Gestore sono quelli riportati nel Disciplinare tecnico.
2. A tali livelli è commisurata la tariffa applicata secondo quanto stabilito dal metodo tariffario dalla regolamentazione di settore.
4. Ad ogni livello di servizio può essere connesso un indicatore rappresentato da un livello numerico che individua la grandezza alla quale il livello stesso fa riferimento e che consente di individuarne il raggiungimento. La regolamentazione di settore e le normative di AIT costituiscono l'ambito di riferimento per la qualità del servizio.
5. Nel caso di mancato raggiungimento di un livello di servizio si applicano le penalizzazioni previste nei prospetti riportati nell'Allegato 1.

---

<sup>6</sup> Comma modificato dalla Del. Ass. n. 11/07.07.2003

<sup>7</sup> Comma modificato dalla Del. Ass. n. 11/07.07.2003

#### **Art.16 Tariffa**

1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio ed è riscossa dal Gestore e regolata secondo quanto previsto dalla regolamentazione di settore.
2. Il Gestore riconosce che la tariffa e la struttura dei corrispettivi sono predisposte da AIT secondo quanto previsto dalla regolamentazione di settore.
3. Il Gestore prende, altresì atto che i ricavi provenienti dall'applicazione dell'articolazione tariffaria secondo quanto previsto dalla regolamentazione di settore, costituiscono il corrispettivo totale del S.i.i. e che, , nessun altro compenso potrà essere richiesto per la fornitura del servizio medesimo in base alla disciplina di settore.
4. Con Del. Ass. n. 18/30.11.2007, l'Autorità di Ambito ha stabilito per la fornitura alle utenze finali cui venga a mancare temporaneamente il requisito della potabilità, in quanto difforme dai requisiti di legge così come eventualmente integrati da eventuali deroghe della competente Pubblica Autorità, come asseverato da apposita ordinanza del Sindaco competente, di applicare uno sconto percentuale del 25% sui livelli tariffari previsti per ciascuno scaglione con contestuale esenzione della seconda eccedenza.
5. Anche su richiesta del Gestore, l'AIT potrà in qualsiasi momento apportare modifiche alla struttura dei corrispettivi nei limiti e nel rispetto dei criteri previsti dalla regolamentazione di settore..

#### **Art.16 bis Spese di allacciamento**

1. I lavori di allacciamento alla rete acquedottistica, dalla derivazione della condotta principale compreso le relative manovre sulla rete idrica, fino al raggiungimento del contatore sul confine di proprietà, e i lavori di allacciamento alla rete fognaria, dai pozzetti predisposti sul collettore principale fino al confine di proprietà, saranno di esclusiva competenza del gestore, come pure le successive manutenzioni e gli eventuali ripristino, salvo facoltà del gestore di lasciare a ciascun utente la possibilità di provvedere a propria cura e spese ai lavori preliminari di scavo e conseguenti rinterri, previa autorizzazione.
2. I lavori su proprietà privata potranno, invece, essere a totale cura e spese dell'utente, compresi eventuali interventi di manutenzione, riparazione e ripristino, pur rimanendo la condotta di proprietà pubblica, anche agli effetti di eventuali manomissioni sia da parte del titolare dell'allaccio che di terzi.
3. Gli utenti, nell'eseguire i lavori a propria cura e spese, dovranno rispettare le specifiche tecniche normalizzate che saranno concordate, con atto successivo alla presente convenzione, tra Autorità di Ambito e Gestore. Dovranno inoltre corrispondere al Gestore il costo dell'opera, per la parte da lui eseguita, secondo la tabella approvata e pubblicata nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato (ALLEGATO N.3).
4. La disciplina di cui ai commi precedenti si applica in quanto compatibile con la regolamentazione di settore

**Art.17 abrogato**

**Art.17 bis Aggiornamento del Piano di Ambito**

- 1 Ai fini dell'applicazione della regolazione per schemi regolatori introdotta dall'AEEGSI, l'AIT – all'inizio di ciascun periodo regolatorio, e comunque nei termini previsti dall'AEEGSI – adotta, con proprio atto deliberativo, la pertinente predisposizione tariffaria, ossia lo "specifico schema regolatorio" composto dagli atti (elaborati secondo i criteri e le indicazioni metodologiche definite dalla regolazione) di seguito riportati: a) l'aggiornamento del Programma degli Interventi, che specifica, in particolare, le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché le conseguenti linee di intervento (individuate su proposta del Gestore), evidenziando le medesime nel cronoprogramma degli interventi. Per ciascun periodo regolatorio, il documento di aggiornamento del Pdl reca la puntuale indicazione degli interventi riferiti all'orizzonte temporale di volta in volta esplicitato dalla AEEGSI, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza; b) l'aggiornamento del Piano Economico-Finanziario, che esplicita con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento – e sulla base della disciplina tariffaria adottata dall'AEEGSI – l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario di cui alla regolazione vigente; c) la convenzione di gestione, contenente gli aggiornamenti necessari a recepire la disciplina introdotta dall'AEEGSI.
- 2 L'AIT assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione della predisposizione tariffaria, i documenti che la compongono siano tra loro coerenti.
- 3 L'AIT assicura che l'aggiornamento del Piano d'Ambito ai sensi del precedente comma, consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza anche in relazione agli investimenti programmati.

**Art.17 ter Equilibrio Economico e Finanziario**

1. Le parti si danno reciprocamente atto dell'importanza che il Gestore sia messo in condizione di raggiungere e mantenere l'equilibrio economico e finanziario (di seguito l' "Equilibrio Economico e Finanziario") durante tutta la durata della Convenzione, anche in considerazione della finanziabilità degli interventi programmati dal Piano di Ambito e dei relativi obblighi di rimborso e che il Gestore eserciti una particolare attenzione al fine di evitare che un eventuale riparto dell'utile del Servizio Idrico Integrato non crei condizioni sfavorevoli alla detta finanziabilità.
- 2 Ai fini della presente Convenzione, le parti convengono che l'Equilibrio Economico e Finanziario della Convenzione del servizio idrico integrato è realizzato qualora entrambi i seguenti Indici economico-finanziari, calcolati sulla base delle scritture contabili annuali del Gestore, ricadono entro le rispettive percentuali minime e massime:

Indice di Equilibrio Economico-Finanziario	NOTA	CAMPO DI VARIAZIONE	
		Da Min	A Max
<b>FCO-SII</b> <b>Flusso di Cassa Operativo Annuale consuntivo del SII</b>	Da verificare sia nel Periodo di Disponibilità che nel Periodo di Rimborso del Finanziamento	% di decremento rispetto al valore indicato nel PEF nel rispettivo anno di riferimento	% di incremento rispetto al valore indicato nel PEF nel rispettivo anno di riferimento

<b>VAN del FCO-SII prospettico</b>	Da verificare sia nel Periodo di Disponibilità che nel Periodo di Rimborso del Finanziamento	% di decremento rispetto al valore indicato nel PEF nel rispettivo anno di riferimento	% di incremento rispetto al valore indicato nel PEF nel rispettivo anno di riferimento
------------------------------------	--	--	--

- 3 Le Parti convengono inoltre che l'equilibrio complessivo del Piano Economico Finanziario del Gestore di cui all'art. 31 quinquies è completamente realizzato quando, oltre all'equilibrio di cui al comma precedente, anche i seguenti indici, calcolati sulla base delle scritture contabili annuali del Gestore, ricadono entro le rispettive percentuali minime e massime:

Indice di Equilibrio Economico-Finanziario	NOTA	CAMPO DI VARIAZIONE	
		Da Min	A Max
<b>ADSCR Globale consuntivo del PEF art. 31 quinquies</b>	Da verificare solo nel Periodo di Rimborso del Finanziamento	% di decremento rispetto al valore indicato nel PEF nel rispettivo anno di riferimento	% di incremento rispetto al valore indicato nel PEF nel rispettivo anno di riferimento
<b>LLCR Globale prospettico del PEF art. 31 quinquies</b>	Da verificare sia nel Periodo di Disponibilità che nel Periodo di Rimborso del Finanziamento	% di decremento rispetto al valore indicato nel PEF nel rispettivo anno di riferimento	% di incremento rispetto al valore indicato nel PEF nel rispettivo anno di riferimento

- 4 Al verificarsi di uno scostamento anche di uno solo degli ulteriori indici di cui al comma precedente, il Gestore procederà immediatamente alla verifica di quale sia la causa di tale scostamento e se essa ricada fra le ipotesi di intervento dell'AIT prevista al successivo Art. 17 quater.
- 5 Pertanto, al verificarsi di uno degli eventi previsti tra le ipotesi che, ai sensi dell'art. 17 quater, danno luogo alla revisione dell'Equilibrio Economico e Finanziario, l'AIT, su richiesta del Gestore, ove non risulti possibile ricorrere ad altre misure correttive, procederà a porre in essere quanto necessario perché lo stesso sia ristabilito, come previsto al successivo art. 17 quater.
- 6 Le definizioni, le modalità di calcolo ed il campo di variazione dei suddetti Indici di Equilibrio Economico e Finanziario saranno fissati in maniera definitiva di concerto tra l'AIT ed il Gestore, sentiti gli Enti Finanziatori, alla data di stipula del Contratto di Finanziamento anche sulla base dei valori risultanti dal PEF e secondo i correnti standard di bancabilità per iniziative analoghe.
- 7 Per consentire le verifiche dell'AIT in merito al calcolo degli indicatori correlati ai flussi di cassa del Servizio Idrico Integrato (FCO-SII e VAN FCO-SII), il Gestore dovrà redigere il conto economico, lo stato patrimoniale e il rendiconto finanziario, almeno per la gestione del Servizio Idrico Integrato separatamente da quelli di altre gestioni, con approvazione degli stessi documenti da parte del Consiglio di Gestione di ASA, aggiornato quanto più possibile.
- 8 Resta inteso che l'approvazione del Bilancio d'Esercizio (artt. 2423 e seguenti C.C. ) da parte del Consiglio di Sorveglianza (art. 2409-terdecies C.C.) facesse emergere delle variazioni rispetto a quanto in precedenza presentato come approvato dal solo Consiglio di Gestione, l'AIT provvederà ad adottare le necessarie rettifiche del caso. L'Autorità darà esecutività definitiva alle modifiche predisposte al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario solo successivamente all'approvazione del Bilancio di Esercizio, approvato da parte del Comitato di Sorveglianza.

**Art. 17 quater Ripristino dell'Equilibrio Economico Finanziario, Istanza del Gestore e Revisioni dell'AIT**

1. L'AIT e il Gestore assumono reciprocamente l'obbligo di raggiungere e mantenere l'Equilibrio Economico e Finanziario, secondo quanto previsto nella presente Convenzione e nei suoi Allegati.
2. Qualora si verifichi uno scostamento dall'Equilibrio Economico e Finanziario in riferimento agli indici ed ai valori di cui al comma 2 dell'articolo precedente per le cause di cui al successivo comma 3, non imputabili a colpa o dolo del Gestore, il Gestore ne darà immediata comunicazione con lettera raccomandata (istanza di riequilibrio economico-finanziario), descrivendo l'evento ed esponendone gli effetti in relazione agli indici di cui al precedente art. 17 ter. Nell'istanza il gestore dovrà indicare i presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria. Nell'istanza il Gestore comunicherà altresì tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.

L'AIT decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio previste. Ove nessuna delle misure previste sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, l'AIT motiva l'eventuale adozione di speciali ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore sottoponendole alla valutazione della AEEGSI.

L'AEEGSI verifica e approva le misure di riequilibrio determinate dall'AIT nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque non oltre centottanta giorni dalla ricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'AEEGSI può disporre misure cautelari.

L'istanza di riequilibrio deve tener conto anche dei rapporti economici con eventuali società patrimoniali proprietarie di infrastrutture nonché delle eventuali transazioni infragruppo, al fine di assicurare l'efficienza complessiva dei costi di gestione.

3. Nel caso in cui venga evidenziata una alterazione di entrambi gli indici del Servizio Idrico Integrato di cui al comma 2 del precedente art. 17 ter, o anche nel caso dello scostamento di uno solo di tali indici contestualmente all'indice ADSCR globale, o al verificarsi per il secondo anno consecutivo dello scostamento anche di uno solo di tali indici del Servizio Idrico Integrato, e sempre che i fatti che hanno causato l'alterazione dell'Equilibrio Economico e Finanziario siano direttamente riferibili alla gestione del Servizio Idrico Integrato e non siano imputabili a colpa del Gestore, l'AIT provvederà, senza indugio ed in ogni caso entro e non oltre 60 giorni dalla notifica da parte del Gestore dell'istanza di riequilibrio Economico e Finanziario, nell'ordine di priorità di seguito indicato, a:
  - procedere alla revisione della predisposizione tariffaria con particolare riferimento al trattamento dei costi di morosità, alla allocazione temporale dei conguagli, alla rideterminazione del deposito cauzionale, alla revisione dell'articolazione tariffaria, alla rimodulazione del pagamento dei canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati;
  - procedere alla revisione del Piano d'Ambito (in tal caso anche adeguando il Programma degli Interventi riconducibile al periodo regolatorio corrente garantendo i livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza) (nota: integrazione richiesta dalla AIT) ai sensi del precedente art. 17 ter;
  - adottare altre misure idonee a ristabilire o mantenere l'Equilibrio Economico e Finanziario come la modifica del perimetro di affidamento o l'estensione della durata dell'affidamento o altre misure definite dalle parti;
  - modificare l'importo del canone di concessione di cui all'art. 19 della presente Convenzione;



accedere alle misure di perequazione disciplinate dalla regolazione AEEGSI. Le misure sopra indicate potranno essere richieste anche congiuntamente al fine, in ogni caso, di ristabilire e/o mantenere l'Equilibrio Economico e Finanziario della Convenzione che regola la gestione del Servizio Idrico Integrato, dando, entro il termine di cui sopra al Gestore dettagliata comunicazione dei provvedimenti che intende adottare.

Sarà inoltre elemento di valutazione, sia ai fini della determinazione degli interventi da adottarsi per il ripristino dell'Equilibrio Economico e Finanziario, sia per la determinazione complessiva degli scostamenti degli Indici di cui al comma 2 dell'Art. 17 ter dalle percentuali convenute, la realizzazione o meno degli investimenti programmati dal Piano d'Ambito.

- 4 L'AIT interverrà, con le modalità di cui al comma 3 ed adottando le misure correttive ivi previste, per ripristinare l'Equilibrio Economico e Finanziario della Convenzione del servizio idrico integrato nelle ipotesi, a titolo meramente esemplificativo, di seguito indicate:
- (a) entrata in vigore di disposizioni legislative, regolamentari o accordi di programma che incidano sulla gestione del servizio idrico integrato nell'ATO 5 e/o anche abbiano l'effetto di modificare i rapporti fra l'AIT e il Gestore e/o che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari (ivi inclusi l'articolazione tariffaria) o nuove condizioni per l'esercizio del Servizio o incrementi fiscali;
  - (b) adozione da parte dell'AIT o altra amministrazione e/o autorità competente di atti o provvedimenti che incidano sulla gestione del servizio idrico integrato nell'ATO 5 e/o anche abbiano l'effetto di modificare i rapporti fra l'AIT e il Gestore e/o che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari (ivi inclusi l'articolazione tariffaria) o nuove condizioni per l'esercizio del Servizio;
  - (c) variazioni e/o revisione del Metodo disposte dalle autorità competenti;
  - (d) obbligazioni non conosciute al settembre 2008;
  - (e) modifiche al perimetro dell'ATO n.5;
  - (f) ricavi inferiori a quelli previsti dal Piano d'Ambito, che non trovino per qualunque motivo non imputabile alle parti i correttivi previsti nei casi previsti dall'art.17;
  - (g) volumi erogati diversi da quelli pianificati, che non trovino per qualunque motivo non imputabile alle parti i correttivi previsti nei casi previsti dall'art.17;
  - (h) incremento complessivo dei costi operativi effettivi aziendali superiori del 2% all'inflazione programmata di ciascun anno considerato, purché gli stessi non siano già stati previsti e considerati ai fini della determinazione del costo operativo lordo riconosciuto in tariffa;
  - (i) eventi di forza maggiore.
- 5 Resta inteso che le eventuali variazioni al Piano d'Ambito dovranno essere concordate fra AIT e Gestore.
6. Qualora non vi sia accordo tra l'AIT ed il Gestore in merito alla fondatezza della domanda di riequilibrio, e perciò in merito alla sussistenza dei presupposti previsti dal paragrafo 3 che precede e/o sullo squilibrio rispetto all'indice di cui all'art.17 ter, la relativa controversia verrà risolta ai sensi dell'art.34 ter.

7. Qualora invece vi sia accordo in merito alla sussistenza dello squilibrio ovvero la sussistenza dello squilibrio sia stata accertata ai sensi del paragrafo 4 che precede, ma la proposta di riequilibrio dell'AIT avanzata ai sensi del paragrafo 2 non venga ritenuta dal Gestore idonea a ristabilire completamente l'Equilibrio Economico e Finanziario, o comunque non accettabile perché tale da comportare a carico di quest'ultimo obblighi od oneri non previsti dalla Convenzione o perché inadeguati a consentire al Gestore l'adempimento delle proprie obbligazioni relative alla gestione del S.i.i., in tali casi il Gestore potrà esercitare il diritto di recesso previsto dall'art.31 bis, con le modalità e nel rispetto dei termini ivi previsti.

#### **Art.18 Varianti al programma degli interventi**

1. Fermo restando quanto previsto agli Artt. 17 ter e 17 quater che precedono, l'AIT si riserva il diritto di variare il programma degli interventi per adeguare il servizio a nuove obbligazioni previste da leggi o regolamenti o per conseguire miglioramenti nei livelli di servizio in atto. In tal caso, l'AIT comunica al Gestore la proposta di variante, con le conseguenti correzioni al piano economico-finanziario e alle tariffe nonché con le modifiche o le integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi. L'AIT indica anche al Gestore i tempi entro i quali la variante deve essere attuata.
2. Fermo restando quanto previsto agli Artt. 17 ter e 17 quater che precedono, il Gestore è tenuto a realizzare gli interventi previsti nella variante ed a produrre i piani esecutivi dettagliati entro il termine indicato dalla AIT, anche qualora non ritenga soddisfacente la proposta di compensazione tariffaria formulata da quest'ultima e decida di agire in sede giurisdizionale. L'eventuale esperimento delle suddette azioni giurisdizionali non giustifica il Gestore per l'eventuale ritardo nell'esecuzione delle opere relative alla variante richiesta dall'AIT.
3. Fermo restando quanto previsto agli Artt. 17 ter e 17 quater che precedono, il Gestore ha il diritto di apportare varianti al modello gestionale le quali devono essere comunicate per conoscenza all'AIT. Tali varianti non possono giustificare pretese di variazione tariffaria.
4. Fermo restando quanto previsto agli Artt. 17 ter e 17 quater che precedono, il Gestore può presentare alla AIT domanda di variante al programma degli interventi per ottemperare a nuovi obblighi di legge o di regolamento, per l'utilizzazione di nuove tecnologie, per la riduzione dei costi complessivi ovvero per il raggiungimento di migliori livelli di servizio. La domanda di variante deve essere congruamente motivata, indicando le conseguenze sul piano economico-finanziario e sulle tariffe, i tempi di realizzazione degli interventi nonché le modifiche o integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi.
5. Nel caso in cui la domanda di variante corrisponda a nuovi obblighi di legge o di regolamento, essa non può essere respinta dall'AIT, la quale può contestare nei modi di legge esclusivamente la misura della compensazione tariffaria richiesta. La mancanza di accordo sulla compensazione tariffaria e il conseguente contenzioso non possono costituire giustificazione per il Gestore per la non osservanza dei requisiti legali o regolamentari invocati nella domanda di variante.
6. Le eventuali varianti proposte dal Gestore che non corrispondano a nuovi obblighi di legge o di regolamento, a prescindere dal momento della loro presentazione, sono esaminate e decise entro 12 mesi dalla presentazione della domanda di variante. Qualora dette varianti non comportino aumenti tariffari l'AIT è tenuta a pronunciarsi entro 6 mesi dalla presentazione della domanda di variante. Il decorso del termine suddetto senza un provvedimento espresso da parte della AIT equivarrà ad accettazione della proposta. Il termine potrà essere sospeso per 6 mesi e per una sola volta in caso di richiesta di elementi integrativi di giudizio da parte della AIT.

#### **Art.19 <sup>8</sup>Canone di concessione e spese di funzionamento dell'Autorità Idrica Toscana**

---

<sup>8</sup> Articolo modificato dalla Del. Ass. n. 15/13.11.2009 e dalla Del. Ass. AIT n. 6/30.04.2013

*Convenzione di affidamento*

1. Su deliberazione dell'Autorità di Ambito e fino a diversa decisione della AIT o salvo quanto diversamente previsto, il Gestore è impegnato come descritto dai seguenti commi.
2. L'importo complessivo del canone (di seguito il Canone), fatti salvi i casi di revisione previsti nella presente Convenzione, ammonta dal primo anno all'ottavo anno ad € 6.197.482,79, dal nono al dodicesimo anno ad € 7.746.853,49 e dal tredicesimo al ventesimo anno ad €8.779.767,28<sup>9</sup>. In ragione delle successive revisioni previste dalla presente convenzione, il canone, calcolato a moneta 2013, e comprensivo dei mutui pregressi ex Comunità Montana Elba e Capraia, per l'anno 2013 ammonta a €8.727.844,18, dall'anno 2014 all'anno 2018 ammonta a €9.957.798,00, per gli anni 2019 e 2020 ammonta a €9.921.884,00 e per l'anno 2021 ammonta a €9.728.439,00. Siffatto importo deve essere aggiornato annualmente in base al tasso annuo di inflazione programmata, fatto salvo per l'anno 2013, già riportato a valori correnti. Per effetto della Delibera di Assemblea n.5 dell'8/02/2007 il Gestore corrisponde per la copertura dei mutui pregressi della ex Comunità Montana Elba e Capraia per l'anno 2012 un corrispettivo pari a €246.317,00, dall'anno 2013 all'anno 2018 un corrispettivo pari ad €250.012,00 dall'anno 2019 all'anno 2020 un corrispettivo pari ad €214.057,00, dall'anno 2021 all'anno 2024 un corrispettivo pari ad €20.652,00. I valori sono da aggiornare annualmente in base al tasso annuo di inflazione programmata, fatto salvo per gli anni 2012 e 2013, già riportati a valori correnti.
3. L'importo definitivo delle diverse componenti di Canone è pagato dal Gestore ai Comuni secondo il prospetto sotto riportato<sup>10</sup>. A partire dall'anno 2013 il costo di funzionamento dell'AIT è interamente a carico della tariffa del S.i.i. e corrisposto dal gestore secondo gli importi, i criteri e le modalità stabilite dall'AEEGSI.

	<b>Canone a valori correnti (senza mutui ex-Comunità montana dell'Elba) incluse spese di funzionamento<sup>11</sup></b>	<b>Canone a valori correnti (inclusi mutui ex-Comunità montana dell'Elba) incluse spese di funzionamento</b>	<b>Canone a valori 2013 (inclusi mutui ex-Comunità montana dell'Elba) escluse spese di funzionamento</b>
2002			
2003			
2004			
2005			
2006			
2007			
2008		6.943.688,42	
2009		7.047.843,74	
2010		8.917.900,74	
2011		9.051.669,38	
2012		9.187.444,27	
2013			8.727.844,18
2014			9.957.798
2015			9.957.798
2016			9.957.798
2017			9.957.798
2018			9.957.798
2019			9.921.844

<sup>9</sup> I valori sono desunti dalla Del. Ass. n. 9/25.6.2003, successivamente modificati.

<sup>10</sup> Rielaborazione della tabella di cui alla Del. Ass. n.9/25.06.2003 e s.m.i. Per l'elenco dei comuni e per le quote di canone di spettanza si rinvia alla tabella della predetta delibera.

<sup>11</sup> Per gli importi relativi agli anni 2002-2007 della presente colonna si rinvia agli atti e alle delibere di Assemblea della ex AATO 5 (Autorità di Ambito).

Convenzione di affidamento

2020		9.921.844
2021		9.728.439

4. A garanzia del versamento del Canone, il Gestore è tenuto ad accantonare i proventi tariffari annuali dei canoni su un conto corrente fruttifero con intestazione "ASA – CONTO CANONI COMUNI", di cui dovrà essere trasmesso estratto conto trimestrale all'AIT, in modo che sia possibile verificare la coerenza degli impieghi eventualmente consentiti ai sensi del successivo c. 10 e che all'estratto conto emesso 15 gg. prima del pagamento risulti una sufficiente disponibilità di giacenza per far fronte ai pagamenti programmati, da conservare fino all'avvenuto pagamento.
5. Entro il 31 dicembre 2003 il Gestore verserà in unica soluzione ai Comuni, la componente X di canone relativa al primo anno di gestione (2002).
6. Entro il 31 dicembre 2003 il Gestore verserà in unica soluzione ai soggetti aventi la titolarità patrimoniale dei cespiti concessi in uso, la componente Y relativa al primo e secondo anno di gestione (2002 e 2003)<sup>12</sup>.
7. Dal 2003 si stabiliscono nel termine dei mesi di dicembre e di giugno, le scadenze per il versamento, posticipato rispetto alla semestralità precedente, da parte del Gestore ai Comuni, in quanto soggetti concedenti il servizio, rispettivamente dell'acconto del 50% e del restante saldo del 50% della componente X di canone connessa al servizio<sup>13</sup>.
8. Dal 2004 si stabiliscono nel termine dei mesi di dicembre e di giugno, le scadenze per il versamento, posticipato rispetto alla semestralità precedente, da parte del Gestore ai soggetti aventi la titolarità patrimoniale dei cespiti concessi in uso, rispettivamente dell'acconto del 50% e del restante saldo del 50% della componente Y di canone connessa all'uso<sup>14</sup>.
9. Dal 2009 si stabiliscono nel termine del mese di giugno le scadenze per il versamento, posticipato rispetto all'annualità precedente, della componente X di canone connessa al servizio e della componente Y di canone connessa all'uso a meno di diverse pattuizioni tra i comuni di cui AIT abbia preso atto ai sensi del successivo paragrafo 11. Dal ventunesimo anno potrà residuare la sola componente X per la "Concessione del Servizio" nella misura stabilita dall'Autorità<sup>15</sup>.
10. Il pagamento delle componenti Xi, cedute ai singoli Comuni, sono subordinate alla intervenuta assunzione di impegni formali da parte degli stessi Comuni per l'impiego coordinato, in relazione alle finalità stabilite dalle Conferenze dei Sindaci, in assenza dei quali deve ritenersi mancante il presupposto per la attribuzione<sup>16</sup>. Per i comuni che hanno assunto, o assumeranno, oltre l'anno 2005 gli impegni di cui sopra sarà dato luogo ad una rettificazione del valore delle componenti Xi, come già avvenuta con Del. Ass. n. 04/08.02.2007 e suoi possibili aggiornamenti.
11. Eventuali modificazioni delle modalità e termini della riscossione del canone che venissero concordati tra Comuni e Gestore, saranno subordinate ad una deliberazione di presa d'atto AIT che ne valuti le implicazioni regolatorie, garantendo almeno il riconoscimento dell'interesse legale, e ne valuti l'impatto sull'Equilibrio Economico e Finanziario.

<sup>12</sup> Comma introdotto dalla Del. Ass. n. 13/29.07.2003.

<sup>13</sup> Comma introdotto dalla Del. Ass. n. 13/29.07.2003.

<sup>14</sup> Comma introdotto dalla Del. Ass. n. 13/29.07.2003.

<sup>15</sup> Si veda sul punto la Del. Ass. n.3/del 12.03.2008. Nella stesura originaria del Piano d'Ambito la componente X conteneva le spese di funzionamento dell'Autorità senza precisarne gli importi; pertanto la misura della componente X che l'Autorità stabilirà dovrà tener conto di questa previsione originaria utilizzando a riferimento il valore stabilito dalla Del.Ass. n.6/30.04.2013.

<sup>16</sup> Comma introdotto dalla Del. Ass. n. 12/07.07.2003.

12. Con apposite Deliberazioni Assembleari sono definite nuove modalità e tempi cui il Gestore dovrà attenersi nella costituzione di garanzie analoghe al rilascio delle delegazioni di pagamento dei canoni a favore dei soggetti beneficiari nel rispetto dell'Equilibrio Economico e Finanziario ed al fine di non alterarne il mantenimento. Resta ferma invece la competenza propria dell'Autorità a disporre variazioni del canone su uno o più esercizi ai sensi dell'art. 17 quater ai fini del riequilibrio economico finanziario.

#### **Art.19 bis Delega dei poteri espropriativi**

1. L'Autorità Idrica Toscana, ai sensi degli artt. 3 comma 2 e 6 comma 8 D.P.R. 327/2001 e s.m.i. ed in applicazione degli art. 2 L.R. 30/2005 e art. 22 comma 4 L.R.69/2011, DELEGA al Gestore l'esercizio dei poteri espropriativi di cui la medesima autorità risulta titolare ai sensi di legge.
2. In attuazione di quanto disposto al precedente comma, le parti concordano che l'ambito di estensione della delega comprende tutte le fasi e gli atti amministrativi del procedimento ablativo di espropriazione per pubblica utilità ad esclusione della indizione e della complessiva conduzione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art.10 D.P.R. 327/2001 e s.m.i. finalizzata, ove necessario, all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e, congiuntamente o disgiuntamente, dell'adozione dell'atto conclusivo di approvazione del progetto con contestuale dichiarazione di pubblica utilità.
3. Le parti concordano altresì che, nei limiti applicativi dell'ambito di estensione, la delega si applica anche con riferimento al Piano Operativo di emergenza per la crisi idrica idropotabile dell'anno 2012 di cui al D.P.G.R.T. 142/2012 attuativo della L.R. 24/2012 e al Piano Stralcio di cui alla L.R. 28/2010".
4. La titolarità dei beni espropriati è intestata al Gestore. Tali beni seguono la disciplina generale dei beni strumentali al s.i.i. e, pertanto, alla scadenza della presente Convenzione, o in caso di risoluzione della stessa, riscatto o recesso saranno restituiti all'Autorità, o al/i soggetto/i da questa indicato/i ai sensi del successivo art. 30 e segg..

#### **Art.20 Controllo da parte dell'AIT**

1. L'AIT controlla il servizio e l'attività del Gestore al fine di:
  - (a) assicurare la corretta applicazione della tariffa del servizio idrico integrato
  - (b) verificare il raggiungimento degli obiettivi e livelli di servizio previsti dal Piano
  - (c) valutare l'andamento economico-finanziario della gestione
  - (d) definire nel complesso tutte le attività necessarie a verificare la corretta e puntuale attuazione del Piano.
2. Ai fini dell'attività di verifica degli obblighi di Comunicazione, Standard Organizzativi, Scambi infragruppo, modalità di controllo e determinazioni delle relative penali si applicano le disposizioni riportate nel Disciplinare Tecnico (ALLEGATO N. 1), nella versione vigente alla data di rilevazione delle relative prestazioni nel rispetto della disciplina emanata dall'AEEGSI e/o dall'AIT, per come recepita dal Gestore.
3. Le Parti convengono che ogni autorizzazione, concessione, permesso ed ogni altro atto necessario all'esecuzione delle opere e impianti e dei servizi inerenti al Servizio previsti nel Piano d'Ambito, dovrà essere rilasciato al Gestore o comunque effettuato dall'autorità competente sollecitamente e, comunque, nei tempi e con le modalità necessarie alla regolare esecuzione del Servizio e degli interventi previsti nel Piano d'Ambito.

#### **Art.20 bis Standard tecnici e standard organizzativi**

1. Ai fini dell'attività di verifica degli standard tecnici e della determinazione delle relative penali, valgono le previsioni del Piano d'Ambito dell'A.I.T. vigente alla data di rilevazione delle relative presta-

zioni. Gli interventi individuati nel PdI dovranno essere coerenti e collegati con gli standard tecnici del PdA, con la conseguente individuazione degli obiettivi alla fine di ogni periodo regolatorio.

#### **Art.21 Obblighi di comunicazione del Gestore**

1. Per permettere il controllo della gestione, il Gestore è tenuto all'osservanza delle disposizioni di cui all'allegato indicato al precedente art. 20 comma 2°. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione in quanto compatibili con i precedenti art. 20 e 20 bis.
2. Il Gestore si obbliga a sottoporre a certificazione il proprio bilancio di esercizio da parte di una Società abilitata che sia di gradimento della AIT.
3. Per permettere l'applicazione del Metodo tariffario il Gestore redige il conto economico e lo stato patrimoniale per ciascuna gestione del servizio separatamente da ogni altro esercizio e gestione, anche dello stesso genere.
4. Il conto economico è basato su contabilità analitica per centri di costo ed è redatto dal Gestore in forma riclassificata secondo il D.Lgs. 9 aprile 1991 n. 127 impegnandosi ad osservare le direttive e prescrizioni di carattere contabile impartite dall'AIT con specifico allegato, prescrizioni che il Gestore con la sottoscrizione del presente atto si impegna ad accettare integralmente.
5. Il Gestore consente l'effettuazione, all'AIT, alla Regione Toscana e agli altri organismi competenti ai sensi di legge, tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive che la stessa ritenga opportuno o necessario compiere in ordine a documenti, edifici, opere ed impianti attinenti i servizi oggetti di affidamento. Gli accertamenti e verifiche ispettive suddette potranno essere effettuati in ogni momento con preavviso scritto di almeno 30 gg salvo il ricorrere di particolari circostanze di indifferibilità ed urgenza. Nella richiesta di accesso saranno indicati i documenti, i luoghi o le circostanze oggetto di verifica o di ispezione nonché, qualora ricorrenti, le ragioni di urgenza che giustifichino eventuali termini ridotti di preavviso.
6. A chiarimento di quanto previsto al comma 8 del presente articolo, è stabilito che il Gestore si impegna a consentire l'effettuazione da parte dell'AIT - entro tempi brevi, anche inferiori al termine di 30 giorni previsto dalla convenzione tipo - di tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive che la stessa ritenga opportuno o necessario compiere in ordine a documenti, edifici, opere ed impianti attinenti i servizi oggetto dell'affidamento.
8. Il Gestore prende atto che negli obblighi di comunicazione posti a suo carico rientra anche la trasmissione all'AIT tutti i Piani e/o documenti che il medesimo è tenuto ad adottare ai sensi della presente convenzione. In particolare il Gestore deve trasmettere all'AIT la Carta del S.i.i., il Regolamento del S.i.i., il PdI, il Manuale della Sicurezza, il Manuale della Qualità, il Piano di Emergenza, il Piano di ricerca e riduzione delle perdite, il Piano di gestione delle interruzioni del servizio, il Piano di rilevamento delle utenze fognarie civili e industriali.

#### **Art.22 Comunicazione dati sul servizio**

1. Il Gestore si impegna a comunicare ad AIT, i dati e le informazioni obbligatorie come specificate nel Disciplinare Tecnico vigente alla data della richiesta (ALLEGATO 1).
2. Nel caso di mancata ottemperanza agli obblighi di comunicazione previsti dal Disciplinare Tecnico vigente (ALLEGATO 1), l'AIT applicherà le penalizzazioni previste nel suddetto ALLEGATO 1 fatta salva la facoltà di applicare la sanzione risolutoria di cui al successivo art. 34 nell'ipotesi di reiterata e grave inadempienza.

#### **Art.22bis Ulteriori obblighi dell'AIT**

1. L'AIT è obbligata a:

- a) provvedere alla predisposizione tariffaria, anche per i grossisti operanti nel territorio di propria competenza, e all'adempimento degli ulteriori obblighi posti in capo alla AIT dalla regolazione dell'AEEGSI, nel rispetto dei criteri, delle procedure e dei termini stabiliti dall'AEEGSI medesima;
- b) garantire gli adempimenti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio idrico integrato adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;
- c) garantire lo svolgimento della procedura di subentro nelle modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente;
- d) adempiere alle obbligazioni nascenti dalla convenzione al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio;
- e) controllare le attività del Gestore, raccogliendo, verificando e validando dati e informazioni inviate dal Gestore medesimo, anche nell'ambito dei procedimenti di attuazione della regolazione dell'AEEGSI.

**Art.22ter Rapporti tra grossista, EGA e Gestore**

1. L'EGA provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria, previsti dalla pertinente regolazione, anche in relazione ai grossisti operanti nel territorio di propria competenza. Si applicano, anche in tali fattispecie, le norme e le procedure relative alla predisposizione tariffaria previste dalla regolazione dell'AEEGSI, ivi comprese le conseguenze in caso di inadempimento degli obblighi previsti in capo al grossista e all'AIT.
2. Il Grossista eroga i propri servizi alle condizioni economiche determinate dall'AIT in attuazione dei provvedimenti dell'AEEGSI e nel rispetto delle deliberazioni di quest'ultima e della presente convenzione.
3. Laddove un grossista eroghi servizi a diversi soggetti gestori, operanti in una pluralità di ATO, provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria l'AIT nel cui territorio è localizzato l'impianto, previo parere, da rendere entro 30 giorni, dell'AIT competente per il gestore servito. Decorso 30 giorni senza che il parere sia stato reso, l'AIT competente procede.

**Art.23 Carta del S.i.i.**

1. La tutela delle situazioni degli utenti è perseguita attraverso le misure metodologiche di cui alla Carta del Servizio il cui schema, allegato alla presente Convenzione, è redatto in conformità alle normative applicabili vigenti nel tempo, e nella quale sono indicati i principali fattori di qualità del servizio e gli standard minimi di continuità e regolarità.
2. La Carta del Servizio è approvata dalla AIT ed entra in vigore alla data prevista dal provvedimento di approvazione.

**Art.23 bis Regolamento del S.i.i.**

Il Regolamento, collegato alla Carta del Servizio di cui al precedente art. 23, è approvato dalla AIT ed entra in vigore alla data prevista dal provvedimento di approvazione.

**Art.24 Manuale della Sicurezza**

1. Il termine fissato per l'adozione del Manuale della Sicurezza è di 24 mesi. In caso di mancata adozione del Manuale entro il suddetto termine si applica la penalizzazione prevista dall'Art. 32 bis, fatto comunque salvo quanto stabilito all'Art. 34.
2. Il Gestore prende atto che per la redazione del suddetto Manuale non sono state predisposte dall'Autorità di Ambito le relative Linee Guida.

**Art.25 Sistema della qualità e relativo Manuale**

1. Al Gestore è prescritto un termine di 36 mesi per l'adozione del Sistema di Qualità sulla base del Manuale della qualità, che il Gestore dovrà redigere e per il quale non sono state predisposte dall'AIT le relative Linee Guida. In caso di mancata adozione del Sistema entro il suddetto termine si applica la penalizzazione prevista dall'Art. 32 bis, comunque salvo quanto stabilito all'Art. 34.

**Art.26 Piano di emergenza**

1. Il termine fissato per l'adozione del Piano di Emergenza è di 24 mesi. In caso di mancata adozione del Manuale entro il suddetto termine si applica la penalizzazione prevista dall'art. 32bis, fatto comunque salvo quanto stabilito all'Art. 34.
2. Il Gestore prende atto che per la redazione del suddetto Piano non sono state predisposte dall'AIT le Linee Guida. Il Piano dovrà, comunque, essere sottoposto alla preventiva approvazione dell'AIT.

**Art.26 bis Piano di prevenzione dell'emergenza idrica**

1. Entro il 30.05.2005 il Gestore del servizio idrico integrato predisporre un piano di Prevenzione delle emergenze idriche in conformità alle linee guida indicate all'allegato 6 del D.P.C.M. 04.03.1996, sottoponendolo all'approvazione dell'Autorità di Ambito che successivamente lo trasmette agli Enti Pubblici competenti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Tale Piano può essere sviluppato per approfondimenti successivi, partendo comunque dalla situazioni più significative o potenzialmente rilevanti.
2. Il Piano di prevenzione. dell'emergenza idrica, per ciascun sistema o sottosistema acquedottistico, individua:
  - (a) ai sensi del p.to 6.3.2 dell'Allegato 6 del D.P.C.M. 04.03.1996, valori di soglia non inferiori a 100 l/ab\*g e valori di crisi non inferiori a 70 l/ab\*g di dotazione effettiva all'utenza per il fabbisogno idropotabile. Tali valori possono essere derogati in particolari condizioni locali e per un periodo non eccedente la previsione di adeguamento alle dotazioni del Piano di Ambito.



- (b) le fonti alternative potenzialmente utilizzabili in relazione alla dotazione infrastrutturale disponibile in caso di emergenza idrica;
  - (c) le misure di prevenzione.
3. Dell'individuazione delle fonti alternative di cui al punto b) del comma 2, il Gestore:
- (a) quantifica la disponibilità di acque realmente utilizzabili;
  - (b) individua i tipi di trattamento per la loro potabilizzazione;
  - (c) individua l'accessibilità alle risorse;
  - (d) quantifica i costi unitari di erogazione.
4. Nella definizione delle misure di prevenzione di cui al punto c) del comma 2, il Gestore, in relazione alla dotazione infrastrutturale disponibile in caso di emergenza idrica, individua le azioni da porre in essere, anche da soggetti terzi o da enti comunque coinvolti, per ridurre il rischio di carenza di risorse idriche, attivandosi tempestivamente presso i competenti Enti per le determinazioni di merito;
5. Qualora si raggiungano i valori di soglia, il Gestore del servizio idrico integrato è tenuto ad attivare, senza indugio, le procedure del Piano di Prevenzione dell'emergenza idrica, dandone comunicazione all'AIT, ai Sindaci ed alle ASL del territorio interessato, nonché alla Regione Toscana, indicando:
- (a) le cause del rischio di deficienza idrica;
  - (b) l'estensione del territorio e della popolazione interessata;
  - (c) le azioni messe in atto per ridurre il rischio di emergenza idrica;
  - (d) la prevedibile durata della situazione di emergenza idrica.
6. Alla cessazione del rischio di deficienza idrica, il Gestore del servizio idrico integrato comunica ai soggetti di cui sopra il ripristino delle condizioni di normalità, proponendo all'approvazione dell'AIT uno specifico progetto di interventi infrastrutturali.

**Art.26 ter Piano di ricerca e riduzione delle perdite fisiche ed amministrative<sup>17</sup>**

1. Entro il termine perentorio del 31.12.2009, il Gestore dovrà dotarsi di un Piano di ricerca e di riduzione delle perdite fisiche ed amministrative idriche e delle perdite fisiche fognarie in modo da contrastare efficacemente l'evasione e l'elusione tariffaria e da programmare efficacemente le sostituzioni programmate delle condotte idriche e fognarie, sottoponendolo alla preventiva approvazione dell'Autorità di Ambito. Il Piano di ricerca delle perdite amministrative dovrà prevedere un aggiornamento completo del data base utenza in modo da verificare la corretta classificazione nella tipologia di uso dell'utenza finale singola ed aggregata, oltre che una rilevazione delle condizioni di accessibilità dei contatori. In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo si applica la penalizzazione prevista per il caso in questione dall'Art. 32 bis.

**Art.26 quater Piano di gestione delle interruzioni del servizio**

---

<sup>17</sup> Art modificato dalla Del. Ass. n. 13/09.10.2009

1. Entro il termine di 24 mesi<sup>18</sup> dalla sottoscrizione del presente atto, il Gestore dovrà adottare il Piano di gestione delle interruzioni del servizio, sottoponendolo alla preventiva approvazione dell'Autorità di Ambito. In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo si applica la penalizzazione prevista per il caso in questione dall'Art. 32 bis.

#### **Art.26 quinquies Piano di rilevamento delle utenze fognarie civili e industriali**

- 1 Il Gestore deve predisporre un Piano di rilevamento delle utenze fognarie, da aggiornarsi annualmente, sulla base delle prescrizioni fissate nel Disciplinare Tecnico (ALLEGATO N.1 – Parte II paragrafo 2.2.7):
  - (a) per quanto riguarda le utenze fognarie civili, entro il termine di 24 mesi<sup>19</sup> dalla sottoscrizione del presente atto. In caso di mancata predisposizione del Piano entro il suddetto termine si applica la penalizzazione prevista sul punto dall'Art. 32 bis
  - (b) per quanto riguarda le utenze fognarie industriali, entro il termine di 24 mesi dalla sottoscrizione del presente atto.

### **CAPO IV Regime fiscale**

#### **Art.27 Imposte, tasse, canoni**

1. Saranno a carico del Gestore tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere fiscale stabiliti dallo Stato, dalla Regione o dal Comune, ivi comprese le imposte relative agli immobili ed i canoni di cui all'art. 35 del RD 11.12.1933 n. 1775 e successive modificazioni.

### **CAPO V Esecuzione e termine della convenzione**

#### **Art.28 Divieto di subconcessione**

1. È fatto divieto al Gestore di cedere o sub-concedere parzialmente o totalmente il servizio idrico integrato oggetto della presente convenzione, sotto pena dell'immediata risoluzione della medesima, con tutte le conseguenze di legge e con l'incameramento da parte della AIT delle garanzie prestate dal Gestore, fatto salvo quanto previsto dalla normativa applicabile in materia di appalti di lavori e servizi.

#### **Art. 29 Continuità del servizio dopo la scadenza**

1. La AIT avrà la facoltà di prolungare di 1 anno la convenzione dopo la scadenza senza che da ciò derivi alcun diritto a indennità aggiuntive da parte del Gestore, che dovrà garantire la continuità del servizio.
2. Nel periodo di prolungamento di cui al precedente comma, il Gestore continuerà la gestione del Servizio percependo la stessa Tariffa applicata nell'anno in cui è avvenuta la scadenza naturale o anticipata della presente Convenzione rivalutata secondo quanto previsto dal Metodo vigente., Il Gestore non potrà peggiorare i Livelli del Servizio e non avrà l'obbligo di realizzare alcun ulteriore intervento se non quelli strettamente necessari a mantenere gli Obiettivi di Qualità dell'anno in cui è avvenuta la scadenza naturale o anticipata della presente Convenzione purché il livello di investimenti per l'effettuazione degli stessi non superi quello dell'anno in cui è avvenuta la scadenza naturale o anticipata dalla presente Convenzione.

#### **Art.30 Restituzione delle opere e canalizzazioni e subentro alla gestione**

---

<sup>18</sup> Art modificato dalla Del. Ass. n. 10/07.07.2003

<sup>19</sup> Comma modificato dalla Del. Ass. n. 10/07.07.2003

1. Alla scadenza del Contratto, naturale o anticipata, tutte le opere e attrezzature affidate inizialmente al Gestore e quelle successivamente realizzate a spese degli Enti Locali e parimenti affidate in concessione al Gestore devono essere restituite gratuitamente all'AIT (salvo quanto previsto al successivo paragrafo 2) in normale stato di manutenzione, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, ai sensi dell'art. 11 comma 2° lett. h) della legge n. 36/1994. L'AIT, ai fini della subentro del gestore entrante, verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio, e quelli da trasferire al Gestore entrante. L'affidamento al Gestore unico subentrante è disposto dalla AIT entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente, comunicando all'AEEGSI le informazioni relative all'avvenuta cessazione e al nuovo affidatario.
2. Le installazioni, opere e canalizzazioni, nonché le opere ed interventi di manutenzione straordinaria sui beni di cui al precedente paragrafo 1, finanziate dal Gestore e facenti parte integrante del servizio, ove non completamente ammortizzate saranno parimenti devolute all'AIT ma questi sarà tenuto alla corresponsione del loro valore residuo calcolato nel rispetto delle vigenti regolamentazione di settore e principi di legge, tenendo conto delle condizioni di ammortamento dei beni. In particolare l'AIT individuerà con propria deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'AEEGSI, su proposta del Gestore uscente, sentiti i Finanziatori, il valore di rimborso in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione dell'AEEGSI, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore subentrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore formula la propria proposta entro i nove mesi antecedenti la data di scadenza della concessione; l'EGA delibera entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione per la sua verifica e approvazione entro i successivi sessanta giorni. In caso di disaccordo del Gestore in ordine alla determinazione del valore di subentro effettuata dall'EGA, il Gestore medesimo può presentare le proprie osservazioni all'AEEGSI entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento dell'EGA. L'AEEGSI tiene conto di tali osservazioni nell'ambito del procedimento di verifica e approvazione. A seguito del pagamento del valore di subentro di cui al precedente paragrafo, il Gestore uscente cede al Gestore subentrante tutti i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'AIT sulla base dei documenti contabili. In alternativa al pagamento, in tutto o in parte, del valore di subentro, il Gestore subentrante può subentrare nelle obbligazioni del gestore uscente alle condizioni e nei limiti previsti dalle norme vigenti, con riferimento anche al disposto dell'art. 1406 del codice civile.
3. A chiarimento di quanto sopra, le parti convengono che, in caso di scadenza naturale od anticipata della Convenzione, ad eccezione del caso di revoca e riscatto, nonché di risoluzione per inadempimento dell'AIT, disciplinati rispettivamente dai commi 4 e 5 che seguono, la valutazione dei beni (opere idrauliche fisse, impianti e canalizzazioni nonché manutenzioni straordinarie) finanziati dal Gestore e facenti parte integrante del servizio, nel caso non siano stati ancora completati i relativi ammortamenti al momento della scadenza del contratto (ovvero per le quote residue non ancora recuperate con la tariffa), sia effettuata sulla base della differenza tra investimenti realizzati e quota degli ammortamenti riconosciuti in tariffa secondo il metodo tariffario vigente tenendo conto dei criteri riportati nel precedente comma. Tale valore è da considerarsi calcolato al netto degli eventuali contributi pubblici a fondo perduto.
4. Nel caso invece di revoca o riscatto degli impianti (cfr Art. 31), al soggetto Gestore è riconosciuta una somma di denaro calcolata con i seguenti criteri compatibilmente con la regolamentazione di settore:
  - (a) valore residuo dell'impianto e del relativo materiale mobile ed immobile, tenuto conto del tempo trascorso dall'effettivo inizio dell'esercizio e dagli eventuali ripristini avvenuti nell'impianto o nel materiale ed inoltre considerate le clausole che nella convenzione sono contenute circa la proprietà di detto materiale, al termine dell'affidamento in concessione analogamente a quanto previsto al precedente paragrafo 2;

- (b) anticipazioni o sussidi dati dai comuni, nonché importo delle tasse proporzionali di registro anticipate dal soggetto Gestore e premi eventualmente pagati ai comuni concedenti, sempre tenendo conto degli elementi indicati nella lettera precedente;
5. Nel caso di risoluzione per inadempimento dell'AIT ai sensi dell'art. 31 ter che segue, al Gestore è riconosciuta una somma di denaro calcolata con i criteri di cui ai p.ti a) e b) del comma 4 che precede, fatto salvo il diritto del Gestore al risarcimento degli eventuali maggiori danni. Tra i danni risarcibili saranno considerate anche le penali che lo stesso abbia pagato o debba pagare a terzi, nonché i costi sostenuti e da sostenere in conseguenza della risoluzione stessa.
6. In caso di risoluzione per inadempimento del Gestore ai sensi dell'Art. 34 resta esclusa la valutazione del mancato profitto derivante dalla risoluzione, fermo restando che il mancato profitto sarà invece dovuto in caso di revoca e riscatto ai sensi dell'Art. 31, in caso di risoluzione per inadempimento dell'AIT ai sensi dell'art. 31 ter.
7. In caso di scadenza naturale o anticipata, ivi inclusi i casi di risoluzione, recesso e riscatto della presente Convenzione, il Gestore continuerà, nei modi previsti dal precedente Art. 29, la gestione ordinaria del Servizio fino al subentro del Gestore Subentrante come meglio disciplinato nel comma che segue. Il Gestore avrà comunque il diritto di continuare nella gestione ordinaria del Servizio fino all'integrale adempimento da parte del nuovo gestore (il Gestore Subentrante) degli obblighi di cui ai seguenti comma.
8. Il Gestore Subentrante provvede al pagamento al Gestore uscente delle somme di cui ai paragrafi 3 e 5 che precedono, al momento del trasferimento dei beni realizzati e/o in corso di realizzazione che risultino parzialmente o totalmente finanziati dal Gestore e, comunque, non oltre la prima tra le seguenti date:
- (c) entro tre mesi dall'aggiudicazione;
- (d) non oltre il termine di 12 mesi dalla data di scadenza dell'affidamento o cessazione effettiva del servizio, fermo restando che l'efficacia di una nuova convenzione con il Gestore Subentrante sarà subordinata all'effettivo pagamento di cui al presente comma.
9. L'Autorità potrà, a tal fine, bandire una gara per il nuovo affidamento del servizio, almeno diciotto mesi prima della scadenza della convenzione, o in caso di scadenza anticipata entro tre mesi. Nel caso in cui, entro la data di scadenza dell'affidamento o di anticipata cessazione, residui una quota parte di investimenti non ancora recuperati con la tariffa secondo il metodo tariffario vigente, qualora l'Autorità proceda alla identificazione del Gestore Subentrante con procedura ad evidenza pubblica o con confronto tra alternative, l'AIT prevederà, quale condizione essenziale dell'affidamento, l'obbligo per il Gestore Subentrante di prestare idonea fideiussione a favore del Gestore, per un importo tale da garantire pienamente il pagamento immediato degli importi di cui ai paragrafi 3 e 5 che precedono che saranno immediatamente escussi in caso di mancato pagamento entro i termini previsti.
10. L'AIT farà tutto quanto necessario per l'adempimento degli obblighi di pagamento di cui ai precedenti paragrafi. A tal fine, l'AIT si impegna, tra l'altro, a prevedere espressamente nell'eventuale bando di gara ovvero delibera per l'affidamento del Servizio, successivamente alla cessazione della presente Convenzione, l'obbligo del Gestore Subentrante di adempiere a quanto previsto ai precedenti commi, pena la revoca dell'aggiudicazione ovvero dell'affidamento.
11. L'indennità di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 che precedono, è destinata prioritariamente al soddisfacimento dei crediti degli Enti Finanziatori ed è indisponibile da parte del Gestore fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

### **Art.31 Revoca e Riscatto**

1. L'AIT può riscattare il servizio prima della scadenza prevista dall'art. 3 della presente Convenzione, ai sensi dell'art. 24 R.D. n. 2578/1925.

2. Il riscatto comporta la restituzione dei beni affidati al Gestore, nonché degli altri beni successivamente affidati o realizzati dal Gestore e funzionali all'espletamento del servizio pubblico (beni mobili ed immobili) con corresponsione di una somma di denaro calcolata ai sensi dell'art. 24, comma 4, lettere a), b) e c), del R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578, e dell'art. 13 del D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902.
3. In relazione alla previsione di cui alla lettera c) della norma sopra richiamata si intende che il numero di anni da calcolare sia pari al numero di anni mancanti alla scadenza del termine di affidamento del servizio come stabilito all'art. 3 del presente T.U..
4. I valori di questi beni saranno fissati concordemente dalle parti o in sede giurisdizionale secondo le vigenti norme di legge.
5. Il ritardo nel pagamento dell'indennità, qualora definita ai sensi del precedente comma, darà luogo a interessi secondo il tasso di sconto della Banca d'Italia.
6. Il Gestore assicura in ogni caso la continuità della gestione del servizio ad esso affidato espletandolo nel rispetto della presente Convenzione, anche in caso di riscatto, fino al momento in cui la gestione sia svolta da altri secondo quanto previsto al precedente art. 29.
7. L'AIT potrà revocare la Concessione per sopravvenute ragioni di pubblico interesse delle quali dovrà essere data opportuna ed esaustiva evidenza nelle motivazioni del provvedimento di revoca, che dovrà essere comunicato al Concessionario con un preavviso scritto di almeno 180 (centottanta) giorni, fatto comunque salvo il rispetto della normativa vigente in tema di comunicazione di avvio del procedimento. Con riferimento alle conseguenze della revoca per il Gestore si applicherà quanto stabilito per l'ipotesi di riscatto.

#### **Art.31 bis Recesso**

1. L'AIT e/o il Gestore potranno recedere unilateralmente dalla presente Convenzione, nelle forme previste dal Codice Civile, con un preavviso scritto di 90 giorni nel caso in cui si verifichi un evento di Forza Maggiore che abbia una durata continuativa superiore a 12 mesi. In caso di recesso, troveranno applicazione *mutatis mutandis* le disposizioni di cui all'art. 31 della Convenzione.
2. In caso di disaccordo tra Autorità e gestore in merito al provvedimento da adottare per il riequilibrio economico del contratto ai sensi dell'art.17 quater , il Gestore avrà facoltà, in via alternativa, o di accettare gli eventuali provvedimenti decisi dall'AIT e ad esso notificati oppure recedere dalla presente Convenzione. In caso di recesso troveranno applicazione *mutatis mutandis* le disposizioni di cui all'art. 30 della Convenzione. Tale facoltà dovrà essere esercitata entro trenta giorni dalla proposta di riequilibrio avanzata dall'Autorità.
3. Parimenti il gestore potrà esercitare il diritto di recesso, ai sensi del presente articolo, in caso di mancato accordo in merito alla fondatezza della domanda di riequilibrio che si protragga per oltre 12 mesi.
4. In caso di esercizio del diritto di recesso il Gestore dovrà comunque proseguire la gestione fino a che l'Autorità non avrà proceduto al nuovo affidamento, espletando le procedure previste dalla legge pro tempore vigente. Tale prosecuzione di gestione non potrà per altro avere durata superiore a mesi dodici.

#### **Art.31 ter Risoluzione per inadempimento dell'AIT**

1. Qualora l'AIT si renda gravemente inadempiente agli obblighi di cui alla presente Convenzione, in modo da rendere impossibile od eccessivamente gravoso per il Gestore la prosecuzione della gestione, il Gestore avrà diritto di risolvere la presente Convenzione ai sensi dell'art. 1454 previa formale diffida ad adempiere entro un termine in ogni caso non inferiore a 90 giorni. In caso di contestazione e nelle more dell'azione giudiziaria da parte dell'AIT, e fino al passaggio in giudicato della relativa decisione, resta fermo l'obbligo del Gestore di proseguire la gestione ordinaria del servizio. Decorso inutilmente tale termine la presente Convenzione si considererà risolta di diritto. In tal caso il Gesto-

re restituirà le opere e gli impianti esistenti così come i beni realizzati e/o finanziati dal Gestore nel periodo di durata della presente Convenzione, al Gestore Subentrante, entro 90 giorni dalla data di risoluzione, previo pagamento al Gestore, da parte del Gestore Subentrante ovvero dell'AIT, anche a titolo temporaneo o parziale, di quanto dovuto previo rimborso degli investimenti medio tempore effettuati e non ammortizzati, calcolato ai sensi dell'Art. 30, paragrafo 3 della presente Convenzione, in attuazione del Piano d'Ambito, fatto salvo il risarcimento di tutti gli ulteriori danni diretti ed indiretti.

#### **Art.31 quater Forza Maggiore**

1. Qualora per il verificarsi di un evento di forza maggiore, il Gestore non sia in grado di adempiere, in tutto e/o in parte, alle obbligazioni indicate nella presente Convenzione, ovvero debba sospendere, in tutto od in parte, l'erogazione del servizio idrico integrato ne dovrà dare immediata comunicazione scritta all'AIT fornendo una descrizione dei motivi unitamente ad un elenco delle obbligazioni alle quali non è possibile dare adempimento.
2. Fermo restando l'obbligo delle parti di attivarsi per la ripresa del servizio, in tutte le ipotesi di forza maggiore, troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 17 quater.
3. Nell'eventualità che il ritardo imputabile a forza maggiore si protragga per oltre 12 mesi complessivi, ciascuna delle parti avrà facoltà di recedere dalla presente Convenzione secondo quanto stabilito al precedente art. 31-BIS.
4. Per forza maggiore deve intendersi un evento o circostanza derivante da fenomeni naturali o da condotte od omissioni umane al di fuori del ragionevole controllo della parte che subisca tale circostanza da cui derivi l'impossibilità, in tutto o in parte, di adempiere le obbligazioni previste ai sensi della Convenzione.
5. Si conviene tra le parti che costituiscono causa di forza maggiore ai sensi del presente articolo anche fatti e provvedimenti autoritativi dell'AIT (diversi dall'esercizio di diritti o dal mancato adempimento di obblighi nascenti dalla Convenzione), di altre pubbliche amministrazioni e/o di autorità giudiziarie, da cui derivi l'impossibilità, per il gestore, in tutto od in parte sostanziale, di adempiere le obbligazioni previste ai sensi della convenzione

#### **Art.31 quinquies Finanza di progetto<sup>20</sup>**

1. L'AIT prende atto che il Gestore ha strutturato un finanziamento bancario in relazione alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano d'Ambito avvenuto con il ricorso a tecniche, termini e condizioni della c.d. "finanza di progetto". Gli atti e contratti relativi al finanziamento ed i loro allegati sono nella disponibilità della AIT. Qualora gli atti suddetti non comportino vincoli o limitazioni alla realizzazione degli investimenti previsti dal Programma degli interventi o pregiudizio alla gestione del SII l'Autorità si impegna fin d'ora a fare quanto necessario e/o quanto richiesto dagli Enti Finanziatori al fine della periodica conferma del finanziamento e del suo rimborso.
2. L'AIT in particolare consente fin d'ora da parte del Gestore a favore degli Enti Finanziatori ed ai fini di cui al precedente punto 1. e subordinatamente alla verifica ivi prevista, la cessione di ogni e qualunque credito del Gestore verso l'AIT ai sensi della presente Convenzione, ivi compreso il credito per indennizzo ai sensi dell'art. 31.ter che precede.
3. L'AIT non osta, in assenza di eventuali vincoli stabiliti in sede di procedura di privatizzazione, alla costituzione di pegno sulle azioni dei soci privati a garanzia dei crediti degli Enti Finanziatori verso il Gestore, alle condizioni stabilite dalla normativa vigente, con la precisazione che l'atto di pegno dovrà escludere la facoltà degli Enti Finanziatori di avvalersi della facoltà di rendersi assegnatari delle azioni pegginate e prevedere, ai sensi dell'art. 2797 comma 4 Cod. Civ., che l'escussione del pegno potrà av-

---

<sup>20</sup> Articolo modificato dalla Del. Ass. n. 15/13.11.2009

*Convenzione di affidamento*

venire con priorità di acquisto riconosciuta ai soci pubblici, se richiesta, a seguito di una procedura di evidenza pubblica che condizioni la scelta di un eventuale nuovo azionista privato al possesso dei requisiti del bando originale di privatizzazione del Gestore unico dell'AAT05 e ad eventuali ulteriori prescrizioni previste dalla legge e/o dalla stessa AIT.

## CAPO VI Garanzie, sanzioni e contenzioso

### Art.32 Cauzione

1. Entro il 30 giugno 2002 il Gestore presta apposita cauzione mediante fideiussione per 1.934.879,95 € (Lire 3.746.450.000), pari al 5% della somma dei ricavi di esercizio previsti per il primo anno, compresi i ricavi diversi dalla gestione caratteristica che coprono comunque il totale dei costi del servizio idrico integrato.
2. Il Gestore si impegna a dare comunicazione all'AIT del rinnovo della cauzione ovvero a consegnare la cauzione sostitutiva entro e non oltre 2 mesi precedenti la relativa data di scadenza.
3. Da detta cauzione la AIT potrà prelevare l'ammontare delle penalità eventualmente dovute dal Gestore per inadempienze agli obblighi e previste nella presente Convenzione e nel Disciplinare tecnico. Il Gestore ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalla cauzione in caso di escussione totale o parziale da parte dell'AIT entro sessanta giorni dalla comunicazione scritta della AIT, pena la risoluzione del Contratto dopo tre mesi di messa in mora senza esito.
4. La prestazione della garanzia non limita l'obbligo del Gestore di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati, in base alle norme di legge
5. In caso di rinnovazione per scadenza della polizza fideiussoria, la cauzione deve essere adeguata ai ricavi complessivi di progetto identificati in relazione al metodo tariffario vigente che coprono i corrispondenti costi dell'esercizio corrente.
6. Il Gestore si doterà di idonee garanzie assicurative (tenute in considerazione le condizioni di mercato di volta in volta rilevanti) tali da coprire i rischi derivanti da proprie inadempienze e comunque da danni causati alla AIT ed a terzi, ivi inclusi gli Enti Locali associati. Le Parti si danno reciprocamente atto e si impegnano a cooperare al fine di definire tempestivamente con le relative compagnie assicurative eventuali sinistri che dovessero verificarsi durante il periodo di durata della presente Convenzione.

### Art.32bis Penalità

1. In caso di mancato o parziale raggiungimento degli standard tecnici e degli standard organizzativi di cui all'Art. 20bis<sup>21</sup>, al Gestore saranno applicate le penalità previste dal presente articolo e dal Disciplinare tecnico (ALLEGATO N.1 – Parte IV), fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno. L'applicazione delle penalità sugli standard vigenti nel tempo decorre dal 01.01.2004, termine ultimo per l'adozione della Carta del Servizio<sup>22</sup>.
2. In caso di mancato raggiungimento degli standard organizzativi (e quindi per violazione di obblighi contrattuali connessi a livelli di qualità del prodotto o del servizio), analiticamente previsti nel Disciplinare Tecnico (ALLEGATO N.1 – Parte IV - sezione II):
  - (a) L'AIT procederà ad applicare le penalizzazioni previste nel Disciplinare Tecnico (ALLEGATO N.1 – Parte IV - sezione II), a causa del mancato rispetto degli standard vigenti.
  - (b) Il Gestore dovrà effettuare indennizzi automatici agli utenti, come previsto dalla Carta del Servizio Idrico Integrato vigente..

---

<sup>21</sup> Comma modificato dalla Del. Ass. n. 12/05.07.2002

<sup>22</sup> Paragrafo introdotto dalla Del. Ass. n. 10/07.07.2003



3. In caso di mancata ottemperanza a ciascuno degli obblighi di comunicazione e trasmissione previsti dagli Artt. 20, 21 e 22 l'AIT applicherà, per ciascuna inottemperanza, le penalizzazioni previste nel Disciplinare Tecnico (ALLEGATO N.1 – Parte VI), fatto comunque salvo quanto previsto dall'Art. 34. Resta inteso che i criteri sulla cui base applicare le penalizzazioni per mancata ottemperanza agli obblighi di comunicazione, saranno comunicati dall'Autorità di Ambito al Gestore con successivo atto entro 12 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione. Verranno comunque fissati entro il 31/12/2003 alcuni obblighi di comunicazione, indispensabili per garantire un controllo imprescindibile sul Gestore, indipendentemente dalle penalità applicate.<sup>23</sup>
4. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi previsti dagli Artt. 24, 25 e 26 rispettivamente secondo le scadenze temporali ivi indicate, fatto comunque salvo quanto previsto dall'Art. 34, si applicano le seguenti penalizzazioni:
  - (a) una penalizzazione di importo pari allo 0,25% del fatturato annuo previsto dal Piano di Ambito, per ogni anno di ritardo nell'adozione del Manuale della Sicurezza e del Piano di Emergenza;
  - (b) una penalizzazione di importo pari allo 0,25% del fatturato annuo previsto dal Piano di Ambito, per ogni anno di ritardo nell'adozione del Sistema di Qualità.
5. In caso di mancata redazione dell'inventario di cui all'Art. 8, si applicherà la penalizzazione del 1% del fatturato per ogni anno di ritardo, salvo quanto previsto dall'Art. 34
6. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi previsti dagli Art. 26 ter, 26 quater e 26 quinquies (mancata adozione nel termine di 12 mesi del Piano di ricerca e riduzione delle perdite, del Piano di gestione delle interruzioni al servizio e del Piano di rilevamento delle utenze fognarie civili) si applica una penalizzazione di importo fino a un massimo dello 0,25% del fatturato annuo previsto dal Piano di Ambito, per ogni anno di ritardo nell'adozione dei Piani di cui ai medesimi articoli.
7. In caso di mancata predisposizione della Carta del servizio idrico integrato o di mancata adozione della medesima nei termini previsti dall'Art. 23 si applica una penalizzazione di importo variabile tra l'1% e il 2%, stabilito ad insindacabile giudizio dell'Autorità di Ambito, calcolato sul fatturato annuo previsto dal Piano di Ambito, salvo quanto stabilito all'Art.41 .
8. In caso di mancata predisposizione del Regolamento del servizio idrico integrato o di mancata adozione del medesimo nei termini previsti dal presente testo si applica una penalizzazione di importo variabile tra l'1% e il 2%, stabilito ad insindacabile giudizio Autorità di Ambito, calcolato sul fatturato annuo previsto dal Piano di Ambito, salvo quanto stabilito all'Art. 34.
9. Tutte le penalità previste dal presente articolo, ad esclusione dei rimborsi, sono applicate in sede di determinazione tariffaria e si risolveranno in una riduzione del Vincolo ai Ricavi del Gestore secondo quanto previsto dal metodo tariffario vigente.
10. L'importo complessivo delle penali previste dal presente articolo, al fine di non determinare risultati illogici ed eccessivamente onerosi (ex art. 1384 C.C.) per il Gestore, non potrà superare su base annuale il 2,0 % del VRG del SII con l'ulteriore limite di essere rispettivamente contenuto entro il 30% della componente annuale a copertura degli ammortamenti dell'anno cui la sanzione viene irrogata e del 75% componente annuale a copertura degli ammortamenti medi dell'ultimo triennio.
11. L'AIT, in caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli standard aggiuntivi eventualmente definiti dal medesimo AIT, rispetto a quelli uniformi stabiliti dall'AEEGSI, è tenuto ad applicare, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, specifiche penali, i cui valori massimi e minimi dovranno essere raccordati con quelli previsti dalla regolazione vigente per violazione dei corrispondenti standard minimi".

---

<sup>23</sup> Comma modificato dalla Del. Ass. n. 10/07.07.2003

12. L'AIT comunica all'AEEGSI le penali applicate al Gestore ai sensi dei precedenti commi, per le successive determinazioni di competenza .

**Art. 33 Sanzione coercitiva: sostituzione provvisoria**

1. In caso di inadempienza grave del Gestore, qualora non ricorrano circostanze eccezionali e vengano compromesse la continuità del servizio, l'igiene o la sicurezza pubblica, oppure il servizio non venga eseguito che parzialmente, la AIT potrà prendere tutte le misure necessarie per la tutela dell'interesse pubblico a carico e rischio del Gestore, compresa la provvisoria sostituzione del Gestore medesimo. L'AIT potrà sostituire il Gestore anche nell'ipotesi di cui all'art. 19 comma 1 e 2 per la realizzazione degli interventi in variante in esso contemplati.
2. La sostituzione deve essere preceduta dalla messa in mora con la quale la AIT contesta al Gestore l'inadempienza riscontrata intimandogli di rimuovere le cause dell'inadempimento entro un termine proporzionato alla gravità dell'inadempienza.

**Art.34 Sanzione risolutoria**

1. Costituisce motivo di risoluzione di diritto dell'affidamento e della convenzione lo scioglimento del Gestore.
2. Sono dedotte in clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'Art. 1456 C.C., le inadempienze di particolare gravità alla convenzione - quando il Gestore non abbia posto in essere il servizio alle condizioni fissate dal presente atto e dal Disciplinare Tecnico (ALLEGATO N.1), ovvero quando ceda o sub-conceda parzialmente o totalmente il servizio idrico integrato in violazione dell'Art. 28, ovvero<sup>24</sup> l'interruzione generale del servizio acquedotto o di quello di smaltimento delle acque reflue per una durata superiore a tre giorni consecutivi, imputabile a colpa o dolo del Gestore. Gli inadempimenti del gestore dovranno essere previamente contestati dall'AIT ed il disservizio dovrà essere certificato dalla pubblica autorità competente.
3. Fermo quanto sopra, l'AIT, nei seguenti casi:
  - (a) mancato versamento ai soggetti beneficiari dei canoni annuali di concessione, così come individuati all'Art. 19, previa messa in mora;
  - (b) ripetute gravi inadempienze ai disposti del presente atto imputabili a colpa o dolo del Gestore, previa messa in mora rimasta senza effetto;
  - (c) in particolare, costituiscono gravi inadempimenti le inottemperanze ai seguenti obblighi della presente Convenzione:
    - all'Art. 8: obbligo di redigere l'inventario entro 24 mesi dalla sottoscrizione della convenzione;
    - all'Art. 23: obbligo di adozione della Carta del Servizio Idrico Integrato entro il 30/09/2003;
    - all'Art. 24: obbligo di adozione del Manuale della Sicurezza entro 36 mesi dalla sottoscrizione della convenzione;
    - - all'Art. 25: obbligo di adozione di un Sistema della Qualità entro 36 mesi dalla sottoscrizione della convenzione;
    - all'Art. 26: obbligo di adozione del Piano di Emergenza entro 24 mesi dalla sottoscrizione della Convenzione;

---

<sup>24</sup> Comma modificato dalla Del. Ass. n. 11/07.07.2003

- all'Art. 23 bis: obbligo di adozione del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, preventivamente approvato dall'Autorità di Ambito, entro il 30/09/2003 e fatta salva l'applicazione delle penalizzazioni previste dall'Art. 32 bis;

potrà invitare il Gestore a porre rimedio alle inadempienze entro un congruo termine, eventualmente anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 C.C..

4. Nei citati casi a), b), c) l'AIT potrà invitare il Gestore a porre rimedio alle inadempienze entro un congruo termine, non inferiore a giorni 90, eventualmente anche ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1454 Cod. Civ., avvisando contestualmente anche gli Enti Finanziatori. Il Gestore entro giorni 15 dal ricevimento della diffida dovrà presentare le proprie giustificazioni ed in caso di ingiustificato perdurare del disservizio entro il termine stabilito, l'AIT potrà risolvere la Convenzione.
5. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi previsti dagli Artt. 20, 21 e 22 (obbligo di comunicazione e trasmissione dei dati e delle informazioni strumentali all'espletamento delle procedure di controllo da parte dell'AIT), e fatta salva l'applicazione delle penalizzazioni previste dal Disciplinare tecnico (ALLEGATO N.1 – Parte VI), si applicano le procedure previste nell'Allegato 1 Parte V punto 3.5 al termine delle quali l'AIT procederà ad inviare al Gestore formale diffida ad adempiere entro un congruo termine, in ogni caso non inferiore a giorni 90, ai sensi dell'Art. 1454 Cod. Civ., avvisando contestualmente anche gli Enti Finanziatori. Decorso inutilmente tale termine, il contratto è risolto di diritto, fermo restando l'obbligo del Gestore di proseguire la gestione fino all'aggiudicazione del servizio al nuovo Gestore, a seguito dell'espletamento di una nuova gara.
6. Gli Enti Finanziatori potranno prevenire la risoluzione della presente Convenzione notificando all'AIT entro i termini di cui ai commi 4 e 5 che precedono la loro intenzione di intervenire a curare direttamente o indirettamente e nei limiti di legge l'inadempimento del Gestore, adoperandosi per quanto in loro potere per far sì che il Gestore adempia. Dalla data di ricevimento da parte della AIT di tale comunicazione da parte degli Enti Finanziatori, decorrerà un'ulteriore termine di 90 giorni per permettere la cura dell'inadempimento e prevenire così la risoluzione. Decorso inutilmente i termini di cui ai commi 4 e 5 che precedono ovvero l'ulteriore termine di cui al presente comma 5, l'AIT potrà risolvere la presente Convenzione, fermo restando l'obbligo del Gestore di proseguire la gestione ordinaria del servizio (fatta eccezione in ogni caso per la realizzazione degli investimenti) fino all'aggiudicazione del servizio al nuovo Gestore, a seguito dell'espletamento di una nuova gara
7. In caso di risoluzione della Convenzione, l'AIT provvederà alla identificazione del Gestore Subentrante a cui trasferirà anche le opere realizzate dal Gestore uscente previo pagamento da parte del Gestore Subentrante al Gestore uscente dell'indennizzo, secondo quanto previsto all'Art. 30.
8. In pendenza della individuazione del Gestore subentrante, il Gestore proseguirà la gestione ordinaria del servizio. A maggior chiarimento, ed a titolo meramente esemplificativo, sono escluse dalla gestione ordinaria del servizio le attività rientranti nel piano degli investimenti.
9. I danni conseguenti graveranno sul Gestore, con facoltà dell'AIT di trattenere l'importo dei medesimi dalla cauzione.

#### **Art.34 bis Ulteriori obblighi del Gestore**

1. Nell'espletamento del servizio, il Gestore è tenuto al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture.
2. Il Gestore prende, altresì, atto che nell'espletamento del servizio idrico integrato è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dal presente atto nonché da ogni altra disposizione di legge vigente in materia.
3. In particolare il Gestore deve adempiere alle disposizioni del D.P.R. n. 236/1988, del D.P.C.M. 4.03.1996, del D.M. 1.08.1996, del D.P.C.M. 29.04.1999, del D. Lgs. n. 152/1999 e del D. Lgs. n. 31/2001

4. Resta inteso che il Gestore è, altresì, vincolato alle eventuali modifiche legislative che potranno intervenire in materia.
5. In caso di normativa sopravvenuta che imponga l'obbligo di espletare una procedura ad evidenza pubblica anche per l'affidamento del servizio a società a prevalente capitale pubblico, modificando le disposizioni dell'art. 113 del D. Lgs. n. 267/2000, le parti convengono che, al termine di un eventuale periodo transitorio disposto dalla normativa stessa, anche in relazione ad una scadenza anticipata del rapporto di affidamento stabilita *ex lege*, il Gestore, che non risultasse esso stesso aggiudicatario nella gara, dovrà consentire il subentro del nuovo Gestore aggiudicatario, con obbligo di trasferire tutti i beni strumentali conformemente alla legge, previo rimborso degli investimenti medio tempore effettuati in attuazione del Piano di Ambito e previo pagamento da parte del Gestore Subentrante al gestore uscente dell'indennizzo, secondo quanto previsto all'Art. 30.

#### **Art.34 ter Foro competente**

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra l'AIT e il Gestore, in dipendenza della presente Convenzione, non sospende le obbligazioni assunte con il presente atto, ed in particolare l'obbligo del Gestore alla prosecuzione della gestione del S.i.i.,
2. Le parti si impegnano ad esperire ogni tentativo di amichevole composizione e, qualora questa non sia raggiunta, la questione sarà deferita, ad istanza della parte più diligente, alla competenza esclusiva del Foro di Livorno.

#### **Art.35 Elezione di domicilio**

1. Le parti danno atto che, per tutti i fini di legge, il Gestore ha eletto il proprio domicilio in Livorno, via del Gazometro n. 9.

#### **Art.36 Disposizioni transitorie**

1. L'Autorità di Ambito dà atto che il Comune di Livorno ha avviato il procedimento ad evidenza pubblica per la scelta di un partner privato, con "Avviso di selezione per manifestazione di interesse in relazione alla cessione di un pacchetto di minoranza delle azioni di A.S.A. S.p.A." pubblicato c/o Ufficio Pubblicazioni della U.E. in data 7.12.2001, sulla G.U.R.I. al n. 281 del 03.12.2001, Parte II, nonché per estratto su alcuni principali quotidiani italiani. In applicazione delle deliberazioni della Autorità di Ambito n. 7 del 15.12.1997 e n.12 del 19.12.2001, l'affidamento del Servizio Idrico Integrato è risolutivamente condizionato all'espletamento, entro un termine comunque non superiore a 36 mesi<sup>25</sup>, della procedura ad evidenza pubblica per la scelta di uno o più soci privati. Il termine entro cui deve essere conclusa la suddetta procedura decorre dalla data dell'affidamento.
2. L'affidamento è peraltro risolutivamente condizionato alla mancata conclusione, entro 36 mesi<sup>26</sup> dalla data di affidamento, delle procedure per il conferimento che assicuri la partecipazione dei comuni alla compagine sociale di ASA, compresi i processi di fusione delle attuali società operanti, secondo quanto stabilito dalla "Convenzione ex art. 30 TUEL a disciplina dei rapporti tra i comuni soci dell'ente gestore unico delle risorse idriche dell'ATO5 Toscana Costa", approvata dai Consigli Comunali dei comuni dell'Ambito.
3. E' fatto obbligo all'Ente Gestore affidatario di costituire entro il 1° Gennaio 2002, tramite ATI e/o affitto di ramo d'azienda, le condizioni per la gestione unitaria del Piano di Ambito e di applicazione delle tariffe a decorrere dall'effetto convenzionale dell'affidamento. Resta inteso che le gestioni attuali, nelle more dell'attivazione del servizio in esecuzione dell'atto negoziale di cui sopra, e comunque non oltre il 1° Luglio 2002, operano alle condizioni vigenti al 31/12/2001 per assicurare la continuità operativa del servizio.

<sup>25</sup> Comma modificato dalla Del. Ass. n. 17/19.12.2003

<sup>26</sup> Comma modificato dalla Del. Ass. n. 17/19.12.2003

4. Fino all'adozione, da parte del Gestore, della Carta e del Regolamento del S.i.i. ai sensi degli Art. 15 e 16 dei presenti patti, restano in vigore, a garanzia dei diritti dell'utenza, le Carte del servizio e i Regolamenti dei gestori preesistenti, ai quali il Gestore è tenuto ad uniformarsi.

**Art.37 Convenzioni tra Consorzi di Bonifica e AIT / Gestore**

1. In applicazione dell'art. 16 L.R. n.34/94, come modificato dalla L.R.n.38/03, i Consorzi di Bonifica e gli altri soggetti competenti per territorio devono stipulare con l'AIT o con il Soggetto Gestore apposita convenzione, per l'esercizio delle proprie competenze, che disciplini i rapporti tra gli stessi in relazione al beneficio tratto dalla gestione delle opere di bonifica, del reticolo e delle opere idrauliche.

**Capo VII Disposizioni finali**

**Art.38 Modalità di aggiornamento della Convenzione**

1. Ove necessario, le Parti provvedono all'aggiornamento del testo della presente Convenzione all'inizio di ciascun periodo regolatorio, coerentemente con i termini stabiliti dall'AEEGSI per la trasmissione della predisposizione tariffaria.

**Art.39 Allegati**

1. Sono allegati alla presente convenzione, a farne parte integrante, i seguenti atti:

Disciplinare Tecnico (ALLEGATO 1)

Piano d'Ambito - *da considerare parte integrante e sostanziale della presente convenzione, anche se ad essa non materialmente allegato* - (ALLEGATO 2)

Schema Regolamento del SII e Carta del SII (ALLEGATO 3);

Deliberazione Ass. AATO 5 n.12 del 19.12.2001(ALLEGATO 4);

Livorno, li

Direttore Autorità Idrica Toscana

Consigliere delegato e Legale Rappresentante di ASA Spa